

Pratica Lavoro

Settimanale operativo di aggiornamento
per l'amministrazione del personale

Lavoratori domestici
Contributi per il 2014

Imponibile contributivo
Anno 2014

Artigiani e commercianti
Contributi per il 2014

Lavoratori domestici
Minimi dal 1° gennaio 2014



Anno XV, 1° marzo 2014, n. 9 - Direzione e redazione: Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (Mi)
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

9
2014

ADEMPIMENTI E SCADENZE? LA SOLUZIONE IN 4 MOSSE.



Y74EG FI

| FISCO | ACCERTAMENTO | BILANCIO | SOCIETÀ | PREVIDENZA | LAVORO | FINANZIAMENTI | FALLIMENTO |

In uno scenario in continua evoluzione, la nuova **Pratica Fiscale e Professionale** è la guida più sicura per affrontare i numerosi **adempimenti e scadenze** in **4 semplici mosse**.

Ogni settimana la rivista ti fornisce la sintesi operativa degli adempimenti per trasferire nella pratica quotidiana le tante novità in materia di **fisco, accertamento, bilancio, società, lavoro, previdenza, finanziamenti e fallimento**.

L'innovativa struttura contenutistica e grafica ti offre:

- le novità, le scadenze del mese e della settimana con tutte le modalità operative necessarie per eseguire correttamente l'adempimento, le risposte ai quesiti
- i **casi pratici**, gli **esempi di compilazione** dei modelli, gli **schemi di sintesi**, le **procedure** e i **casi particolari**
- una guida alla lettura delle **disposizioni normative** e dei documenti di prassi
- le **prestigiose firme Ipsoa** e **il fisco** che rappresentano il punto di riferimento in ogni ambito.

Ogni mese l'esclusivo Inserto dedicato ai Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

**Prova subito la differenza,
scarica la tua copia omaggio**
www.shopwki.it/rivistapraticafiscale



Normativa	NAZIONALE	425
	Certificazione di crediti e rilascio del Durc - Chiarimenti Inps	
	<i>Notizia</i>	425
	<i>Inps - Circ. n. 16 del 30 gennaio 2014</i>	
	Artigiani e commercianti - Contribuzione per il 2014	
	<i>Notizia</i>	426
	<i>Inps - Circ. n. 19 del 4 febbraio 2014</i>	
	Imponibile contributivo - Anno 2014	
	<i>Notizia</i>	428
	<i>Inps - Circ. n. 20 del 6 febbraio 2014</i>	
	Lavoratori domestici - Contributi 2014	
	<i>Notizia</i>	433
	<i>Inps - Circ. n. 23 del 10 febbraio 2014</i>	
	Premi Inail - Istruzioni operative sul differimento dei termini	
	<i>Notizia</i>	435
	<i>Inail - Nota n. 816 del 3 febbraio 2014</i>	
Inserto	Retribuzioni convenzionli per i lavoratori italiani all'estero per il 2014	
	<i>Notizia</i>	438
	<i>Inail - Circ. n. 9 del 31 gennaio 2014</i>	
	Personale artistico e tecnico - Successione di contratti a termine	
	<i>Notizia</i>	438
	<i>Min. lavoro - Interpello n. 6 del 30 gennaio 2014</i>	
	Inapplicabilità del lavoro intermittente a installatori e autisti	
	<i>Notizia</i>	439
	<i>Min. lavoro - Interpello n. 7 del 30 gennaio 2014</i>	
	Ammortizzatori sociali - Settore trasporto aereo	
Contrattazione	<i>Notizia</i>	440
	<i>Min. lavoro - Interpello n. 8 del 30 gennaio 2014</i>	
	Brevi dall'Unione europea	
	<i>Rassegna</i>	443
	Adempimenti dal 22 febbraio all'8 marzo 2014	
	<i>Scadenario</i>	445
	Edilizia - Aziende artigiane	
	<i>Archivio</i>	II
	CONTRATTI	449
	Pelli e cuoio - Aziende industriali	
	<i>Notizia</i>	449
	<i>Ipotesi di accordo 4 febbraio 2014</i>	

Collaboratori familiari - Lavoro domestico

Notizia	450
<i>Verbale di accordo 6 febbraio 2014</i>	

Dirigenti - Piccola e media industria

Notizia	451
<i>Accordo 31 gennaio 2014</i>	

Edilizia - Piccola e media industria - Confimi

Notizia	452
<i>Verbale di accordo 28 ottobre 2013</i>	

Legno e lapidei - Aziende artigiane

Notizia	453
<i>Accordo 11 febbraio 2014</i>	

Gas-acqua

Notizia	454
<i>Comunicato 12 febbraio 2014</i>	

Giurisprudenza

SENTENZE

Risarcimento del danno biologico da mobbing e danno alla professionalità

Notizia	456
<i>Cassazione sez. lav. n. 172 dell'8 gennaio 2014</i>	

Pratica Lavoro

Settimanale operativo di aggiornamento per l'amministrazione del personale

Editrice

Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1, Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI)
<http://www.ipsoa.it>

Direttore responsabile

Giulietta Lemmi

Redazione

Roberta Antonelli, Annamaria Barzaghi, Valentina Basile,
Raffaella Chillé, Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi,
Evelina Pisu, Francesca Procesi, Stefania Sabatini,
Barbara Settimi, Alessandra Tedeschi,
Barbara Trillò, Roberta Valentini, Alessandra Vitelli

Realizzazione grafica

Ipsos - Gruppo Wolters Kluwer

Fotocomposizione

Sinergie Grafiche Srl
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02/57789422

Stampa

GECA S.r.l. - Via Monferrato, 54
20098 San Giuliano Milanese (MI) - Tel. 02/99952

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 607
del 18 settembre 2000

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento
Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46)
art. 1, comma 1, DCB Milano

Iscritta nel Registro nazionale della stampa con il n. 3353
vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991.

Iscrizione al R.O.C. n. 1702

Contributi redazionali

Per informazioni in merito
a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:
Indicitalia Redazione

Viale Maresciallo Pilsudski 124 - 00197 Roma
Tel. 06.203815.78 (legale-amministrativa)
Tel. 06.203815.79 (contratti collettivi)
Fax 06.203815.54
e-mail: normativalegale@indicitalia.it
contratticollettivi@indicitalia.it

Amministrazione

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri, arretrati,
cambi d'indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a:

- Ipsos Servizio Clienti
Casella postale 12055 - 20120 Milano
Tel. 02.82476.1
Fax 02.82476.799
Servizio risposta automatica:
Tel. 02.82476.999
e-mail: servizio.clienti@ipsoa.it
- Indicitalia Servizio Clienti
Viale Maresciallo Pilsudski 124 - 00197 Roma
Tel. 06.20381238
Fax 06.203815.45
e-mail: assistenza.clienti@indicitalia.it

Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare:
gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione,
e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi
entro 30 gg. prima della data di scadenza a mezzo
raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1 Pal. F6 Milanofiori 20090 Assago (MI).
Servizio Clienti: tel. 02.824761 - e-mail: servizio.clienti@ipsoa.it -
www.ipsoa.it/servizioclienti

Indirizzo Internet

Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione
on line della Rivista, consultabile all'indirizzo www.ipsoa.it

Italia: Euro 186,00

Esteri: Euro 372,00

Prezzo copia: Euro 8,00

Arretrati

Prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento.
Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è
comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 20/10/1972,
n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni
e integrazioni.

Pubblicità:

db Consulting
EVENTS & ADVERTISING

db Consulting srl Event & Advertising
via Leopoldo Gasparotto 168 - 21100 Varese
tel. 0332/282160 - fax 0332/282483
e-mail: info@db-consult.it
www.db-consult.it

Egregio abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su
database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l.,
con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6,
20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da
quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l.
utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e
contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta
elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4,
del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di
prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente
vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui
all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai
Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per
violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai
fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e
comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato
dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione
scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY -
Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090
Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

Certificazione di crediti e rilascio del Durc - Chiarimenti Inps

INPS, circ. 30 gennaio 2014, n. 16

Con il decreto 13 marzo 2013 il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro (cfr. **Pratica Lavoro** n. 32_33/2013, pag.1382), ha disciplinato le modalità di attuazione dell'art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, come modificato dall'art. 31, comma 1, D.L. n. 69/2013, che dispone che il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) è rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle P.A. di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 52/2012, sono stabilite le modalità di attuazione dell'art. 13-bis, comma 5, del medesimo decreto.

Nel quadro del sistema vigente in materia di Durc, il documento rilasciato ai sensi dell'art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012, costituisce pertanto una tipologia specifica attraverso la quale il legislatore ha inteso far sì che le imprese creditrici nei confronti delle P.A., nell'ambito dei limiti delineati dalla norma, ottengano un Durc per poter continuare ad operare sul mercato, in particolare in quello della contrattualistica pubblica, pur in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.

Con la circolare n. 40/2013 (cfr. **Pratica Lavoro** n. 43/2013, pag. 1809), il Ministero del lavoro ha provveduto a precisare le disposizioni sulla materia.

Con la **circolare 30 gennaio 2014, n. 16**, l'Inps, nel rinviare integralmente alla predetta circolare, fornisce indicazioni circa l'applicazione della disciplina a seguito della realizzazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, all'interno della «Piattaforma per la Certificazione dei Crediti» (PCC), della funzione di «Gestione Richieste Durc», riservata ai soggetti titolari dei crediti, e di quella di «Verifica la capienza per l'emissione del Durc», rivolta agli Enti tenuti al rilascio del documento di regolarità.

In presenza di una certificazione di uno o più crediti resa dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici nazionali, dalle regioni, dagli enti locali e dagli enti del S.s.n., che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed

esigibili almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati, gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti ad attestare la regolarità contributiva.

Le certificazioni dei crediti devono essere rilasciate con le modalità stabilite dai decreti di attuazione del Ministro dell'economia e delle finanze attraverso la «Piattaforma per la Certificazione dei Crediti» appositamente istituita dal medesimo Ministero.

Per quanto riguarda i soggetti richiedenti, l'Istituto precisa che la stazione appaltante/amministrazione procedente effettuerà la richiesta del Durc tramite lo Sportello Unico Previdenziale, specificando che l'acquisizione deve avvenire ex art. 13-bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012.

Gli indirizzi di Pec delle strutture territoriali dell'Inps sono reperibili sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione «Le sedi Inps», «Ricerca per Elenchi», «Posta Certificata». In merito alle modalità di rilascio del documento, il Durc emesso ai sensi dell'art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012, presuppone, come sopra specificato, che l'importo dei crediti certificati sia almeno pari all'ammontare complessivo dei debiti contributivi accertati dagli Istituti previdenziali e dalle Casse edili, qualora la verifica riguardi un'impresa edile, nei confronti del soggetto creditore.

In ragione di ciò, in attesa di ulteriori implementazioni delle funzionalità descritte che consentiranno di memorizzare gli importi delle esposizioni debitorie di ciascuno degli Enti tenuti al rilascio del Durc, prima della conclusione dell'istruttoria, le strutture territoriali di Inail, Inps e Casse edili dovranno acquisire vicendevolmente, tramite Pec, la notizia relativa all'importo dell'eventuale esposizione debitoria accertata, al fine di verificare se la sommatoria dei debiti risulti almeno pari al saldo, disponibile alla data della verifica, evidenziato dal sistema della Piattaforma, avuto riguardo alle certificazioni utilizzate ai fini della «Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. n. 94/2012».

Ricorrendo tale condizione, il Durc dovrà essere emesso con l'attestazione di regolarità pur in presenza dell'indicazione dell'esposizione debitoria consolidatasi alla data dell'emissione nei confronti di Inail, Inps e Casse edili, qualora la verifica interessi un'impresa del settore edile.

Nel campo note dell'istruttoria Inps devono essere riportati, altresì:

- la specifica che l'emissione del Durc avviene ai sensi dell'art. 13-bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012;
- la quantificazione del debito e la data in cui lo stesso è stato accertato;
- gli estremi del N. Richiesta e la data e l'ora apposta dal sistema generati in automatico dalla PCC attraverso la funzione «Gestione Richieste DURC»;
- il «Totale saldo disponibile al GG/MM/AAAA» riportato nel certificato all'esito delle operazioni di verifica effettuate attraverso la funzione di «Verifica la capienza per l'emissione del DURC».

L'Inps chiarisce che il Durc in argomento, pur avendo carattere di specialità, non rappresenta una deroga alle norme vigenti e pertanto la sua validità è quella ordinaria di 120 giorni dalla data del rilascio ex art. 31, comma 5, D.L. n. 69/2013.

Infine, in ordine alle modalità di utilizzo del Durc, l'Istituto fa presente che il legislatore ha inteso fissare, in modo positivo, il principio per il quale la pubblica amministrazione, ove tenuta ad effettuare un pagamento a favore di un terzo, è obbligata previamente a garantire la copertura del debito evidenziato nel Durc.

Artigiani e commercianti - Contribuzione per il 2014

INPS, circ. 4 febbraio 2014, n. 19

Dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps, ai sensi dell'art. 24, comma 22 del D.L. n. 201/2011, aumentano dell'1,3% dall'anno 2012 e successivamente dello 0,45% ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%.

Di conseguenza, l'Inps, con la **circolare n. 19 del 4 febbraio 2014**, rende noto che, per il 2014, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, sono pari alla misura del 22,20%.

Continuano a trovare applicazione, anche per l'anno 2014, le disposizioni di cui all'art. 59, comma 15 della legge n. 449/1997, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Inps e le agevolazioni stabilite dall'art. 1, comma 2 della legge n. 233/1990 per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a ventuno anni.

Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali alla predetta aliquota del 22,20% deve essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall'art. 5 del D.Lgs. n. 207/1996, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. L'obbligo di versamento di tale contributo è stato prorogato, dall'art. 35, comma 1 della legge n. 183/2010, sino al 31 dicembre

2014 e dall'art. 1, comma 490, lett. b), L. n. 147/2013 sino al 31 dicembre 2018.

È dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di € 0,62 mensili.

I contributi devono essere versati tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle seguenti scadenze:

- 16 maggio, 20 agosto, 17 novembre 2014 e 16 febbraio 2015, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
 - entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2013, primo acconto 2014 e secondo acconto 2014.
- L'Inps ricorda che già dall'anno 2013 non vengono inviate più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l'opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, «Dati del mod. F24» (attraverso la quale si può visualizzare e stampare il modello da utilizzare per effettuare il pagamento).

Contribuzione I.v.s. sul minimale di reddito

Per l'anno 2014, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo I.v.s. dovuto dagli artigiani e dai commercianti è pari a € 15.516,00.

Pertanto, le aliquote per il corrente anno sono:

	Artigiani	Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	22,20%	22,29%
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	19,20%	19,29%

La riduzione contributiva al 19,20% (artigiani) e al 19,29% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

Il contributo calcolato sul reddito minimale risulta così determinato:

	Artigiani	Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	3.451,99 (3.444,55 I.v.s. + 7,44 maternità)	3.465,96 (3.458,52 I.v.s. + 7,44 maternità)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	2.986,51 (2.979,07 I.v.s. + 7,44 maternità)	3.000,48 (2.993,04 I.v.s. + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul minimale rapportato a mese è pari:

	Artigiani	Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	287,67 (287,05 I.v.s. + 0,62 maternità)	288,83 (288,21 I.v.s. + 0,62 maternità)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	248,88 (248,26 I.v.s. + 0,62 maternità)	250,04 (249,42 I.v.s. + 0,62 maternità)

Il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

Contribuzione I.v.s. sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l'anno 2014 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2013 per la quota eccedente il minimale di € 15.516,00 annui in base alle aliquote di cui sopra e fino al limite di retribuzione annua pensionabile pari per il corrente anno a € 46.031,00.

Per i redditi superiori a € 46.031,00 annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale ex art. 3-ter della legge n. 438/1992.

Pertanto, le aliquote contributive risultano pari a:

	Scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	fino a 46.031,00	22,20%	22,29%
	da 46.031,01	23,20%	23,29%
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 46.031,00	19,20%	19,29%
	da 46.031,01	20,20%	20,29%

Tale contributo, denominato contributo a conguaglio, sommato al contributo sul minimale di reddito di cui in precedenza deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2014.

Massimale di reddito annuo imponibile

Per l'anno 2014, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi I.v.s. è pari a € 76.718,00 (€ 46.031,00 + € 30.687,00).

Infatti, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 4 della legge n. 233/1990, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria I.v.s. dei lavoratori dipendenti (2%), la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2014 pari a € 46.031,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a 2/3 del limite stesso. Tali redditi sono limiti individuali e, quindi, da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa.

Gli stessi riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2014, ad € 100.123,00 e lo stesso non è frazionabile in ragione mensile.

Pertanto, il contributo previdenziale massimo dovuto per l'I.v.s. risulta pari a:

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

	Artigiani	Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	17.338,27 (46.031,00 x 22,20% + 30.687,00 x 23,20%)	17.407,31 (46.031,00 x 22,29% + 30.687,00 x 23,29%)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	15.036,73 (46.031,00 x 19,20% + 30.687,00 x 20,20%)	15.105,77 (46.031,00 x 19,29% + 30.687,00 x 20,29%)

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva

	Artigiani	Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	22.768,23 (46.031,00 x 22,20% + 54.092,00 x 23,20%)	22.858,34 (46.031,00 x 22,29% + 54.092,00 x 23,29%)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	19.764,54 (46.031,00 x 19,20% + 54.092,00 x 20,20%)	19.854,65 (46.031,00 x 19,29% + 54.092,00 x 20,29%)

Contribuzione a saldo

Ai sensi della legge n. 438/1992, il contributo l.v.s. dovuto da artigiani e commercianti è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza; è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2014, ai redditi 2014, da denunciare al fisco nel 2015).

Pertanto, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2014, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Imprese con collaboratori

Nel caso di imprese con familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale vanno determinati nella seguente maniera:

- imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
- aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo

Coloro che esercitano l'attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito.

Di conseguenza, gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale l.v.s. calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.

Imponibile contributivo - Anno 2014

INPS, circ. 6 febbraio 2014, n. 20

L'Inps, con la **circolare 6 febbraio 2014, n. 20**, fornisce, per l'anno 2014, gli importi del limite minimo di retribuzione giornaliera e l'aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.

Presentazione della denuncia contributiva mensile UniEmens

Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori

In base all'art. 1, comma 1, D.L. n. 338/1989, la retribuzione da prendere a base per il calcolo dei contributi di previ-

denza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Tale norma in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera che, ex art. 1, comma 1, D.L. n. 402/1981, devono essere rivalutati ogni anno in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat.

Nell'anno 2013, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari all'1,1%. I limiti di retribuzione giornaliera, da valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2014 a seguito dell'applicazione della suddetta aliquota, devono essere ragguagliati, qualora dovessero essere d'importo inferiore, a € 47,58 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del F.p.l.d. in vigore al 1° gennaio 2014, pari a € 500,88 mensili).

L'obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi non sussiste in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d'importo inferiore al predetto limite minimo.

Lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al D.P.R. n. 602/1970

A decorrere dal 1° gennaio 2007, la retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per i lavoratori in oggetto deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori.

Cooperative sociali

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 787, L. n. 296/2006, si è concluso al 31 dicembre 2009 il percorso triennale (2007-2009) di graduale aumento della retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi per i lavoratori soci delle cooperative sociali e di altre cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 797/1955 (T.U. sugli assegni familiari). Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2010, anche per i lavoratori soci delle predette cooperative trovano applicazione, per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, le norme previste per la generalità dei lavoratori.

Personale iscritto al Fondo volo

In virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 164/1997, la retribuzione imponibile per il personale iscritto al Fondo volo, è determinata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, ai sensi dell'art. 12, L. n. 153/1969.

Inoltre, in base al comma 10 del medesimo articolo 1, al suddetto personale si applicano le disposizioni in materia di minimo contrattuale valide per la generalità dei lavoratori. In assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, i limiti minimi di retribuzione imponibile per ciascuna categoria professionale sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo. A tali limiti vanno comunque adeguate le retribuzioni contrattuali che risultino inferiori agli stessi.

La retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale

iscritto al Fondo volo, determinata secondo le suddette modalità, non può essere, in ogni caso, inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera che, per l'anno 2014, è pari a € 47,58.

Retribuzioni convenzionali in genere

Ai fini dell'individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere, occorre riferirsi a quanto disposto dall'art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, il quale fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di € 5,16. Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento è pari, per l'anno 2014, a € 26,44.

Equipaggi delle navi da pesca

Per quanto attiene alle retribuzioni convenzionali degli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla legge n. 413/1984, l'Inps rinvia alle istruzioni fornite con le circolari n. 66/2007 e n. 179/2013.

Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa

Per i soci delle cooperative della piccola pesca la retribuzione convenzionale per l'anno 2014 è fissata in € 661,00 mensili (26,44 x 25 gg).

Lavoratori a domicilio

Il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita.

Pertanto, considerato che il predetto indice è pari per l'anno 2013 a 1,1%, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto è pari, per il 2014, a € 26,44. Detto limite deve essere comunque ragguagliato a € 47,58.

Rapporti di lavoro a tempo parziale

Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale, trova applicazione l'art. 1, comma 1, L. n. 389/1989.

In linea generale, nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:

$$€ 47,58 \times 6 / 40 = € 7,14$$

Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1%

A decorrere dal 1° gennaio 1993, è dovuta un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2014 in € 46.031,00.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 46.031,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari ad € 3.835,91, da arrotondare ad € 3.836,00.

Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione.

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18, L. n. 335/1995, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura di 1,1%, è pari, per l'anno 2014, a € 100.123,27 che arrotondato all'unità di euro è pari a € 100.123,00.

L'Inps ricorda che dal 1° gennaio 2003 è stato soppresso il massimale contributivo, di cui all'art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 181/1997, previsto per i dirigenti di aziende industriali.

Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di € 500,88 per l'anno 2014, risulta pertanto pari ad una retribuzione settimanale di € 200,35.

Inoltre, l'Istituto chiarisce che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 43, comma 3, L. n. 448/2001, le disposizioni in materia di minimale di retribuzione giornaliera non si applicano, a partire dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge n. 250/1958.

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

Si riportano per l'anno 2014, gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, con la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs. n. 314/1997.

Anno 2014	Euro
Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa	5,29
«Fringe benefit» (tetto)	258,23
Indennità di trasferta intera Italia	46,48

Anno 2014	Euro
Indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49
Indennità di trasferta intera estero	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	2.065,83

Malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato

Il massimale giornaliero, previsto dall'art. 6, comma 15, D.L. n. 536/1987, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, è confermato, per l'anno 2014, in € 67,14.

Importo a carico dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria

L'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto disposto dall'art. 78, D.Lgs. n. 151/2001 è pari, per l'anno 2014, ad € 2.082,08.

Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2014

Le aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2014 non hanno potuto tenere conto delle predette disposizioni, possono effettuare la regolarizzazione, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare in esame, sulla base delle istruzioni di seguito indicate.

Regolarizzazione relativa ai minimali contributivi

Ai fini della compilazione della denuncia UniEmens le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2014 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Regolarizzazione relativa al massimale contributivo

L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia UniEmens, nell'elemento <Dati Retributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.

Presentazione della denuncia mensile analitica UniEmens - Lista PosPA (ex Inpdap)

In base all'art. 1 del D.L. n. 338/1989, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Il predetto minimo contrattuale non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera. Pertanto il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, con l'osservanza delle disposizioni in materia di retribuzione minima imponibile, deve essere adeguato, se inferiore, ai minimali di retribuzione giornaliera.

Minimali di retribuzione giornaliera

Il legislatore ha previsto per i diversi settori i valori minimi di retribuzione giornaliera ai fini contributivi; tali valori devono essere rivalutati annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita.

Tali valori devono essere ragguagliati, qualora dovessero essere d'importo inferiore, al minimale di retribuzione giornaliera, pari a € 47,58 di cui sopra.

Rapporti di lavoro a tempo parziale

Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale, trova applicazione l'art. 1, comma 1, L. n. 389 del 1989, come modificato dalla L. n. 863/1984, fermo restando che se la retribuzione così determinata è inferiore a quella individuata dal successivo comma 4, del medesimo art. 1, L. n. 389/1989, la retribuzione deve essere ragguagliata alla retribuzione minima oraria definita dal richiamato comma 4.

In linea generale, nell'ipotesi di orario normale di 36 ore settimanali, con orario articolato su cinque giorni il procedimento del calcolo della retribuzione minima oraria è il seguente:

$$€ 47,58 \times 5 / 36 = € 6,61$$

Nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, con orario di lavoro articolato su sei giorni il procedimento del calcolo è il seguente:

$$€ 47,58 \times 6 / 40 = € 7,14$$

Minimale contributivo previsto dall'art. 1, D.L. n. 338/1989 e dall'art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 314/1997

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del tratta-

mento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Poiché è stato accertato dall'Istat che nell'anno 2013 la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni ammonta all'1,1%, il minimale contributivo, arrotondato ad unità di euro, è pari a € 10.418,00.

Anno 2014	Euro
Trattamento minimo di pensione	500,88
Limite settimanale per l'accredito dei contributi (40%)	200,35
Limite annuale per l'accredito dei contributi, arrotondato all'unità di euro (*)	10.418,00

(*) Il limite annuo è pari a $200,35 \times 52$.

Aliquota contributiva aggiuntiva dell'1% a carico dell'iscritto prevista dall'art. 3-ter, comma 1, D.L. n. 384/1992 e dell'art. 1, comma 241, L. n. 662/1996

A decorrere dal 1° gennaio 1993 è stabilita in favore di tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati, che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%, un'aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Il tetto retributivo, oltre il quale è prevista l'aliquota aggiuntiva a carico dell'iscritto secondo il disposto richiamato, rivalutato secondo l'indice Istat dell'1,1%, arrotondato all'unità di euro, ammonta ad € 46.031,00.

Ai fini del calcolo del contributo va osservato il criterio della mensilizzazione del limite della retribuzione corrispondente a € 3.836,00.

Inoltre, sia in caso di rapporti di lavoro dipendente successivi che in caso di rapporti di lavoro dipendente simultanei tutte le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile (sistema di comunicazione). Contribuiscono al superamento della fascia di retribuzione tutti i rapporti di lavoro dipendente anche se afferiscono a gestioni pensionistiche differenti.

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile ex art. 2, comma 18, L. n. 335/1995, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18, L. n. 335/1995, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema

contributivo, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie, gli operai ed impiegati, nella misura dell'1,1%, arrotondato all'unità di euro è pari, per l'anno 2014, ad € 100.123,00.

Il massimale trova applicazione per la contribuzione dovuta ai fini pensionistici e ai fini della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Massimale contributivo ex art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 181/1997, da valere per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui all'art. 3-bis, comma 11, D.Lgs. n. 229/1999

In base al disposto dell'art. 3-bis, comma 11, del D.Lgs. n. 229/1999, la nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Nell'ipotesi in esame si realizza una obbligazione solidale tra l'Ente di appartenenza, che ha collocato il dipendente in aspettativa, tenuto al versamento della contribuzione, e la struttura sanitaria presso cui il dipendente svolge l'incarico. La struttura sanitaria è tenuta a inviare la denuncia, tenendo conto dei massimali di cui all'art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 181/1997, non solo ai fini pensionistici, ma anche ai fini del T.f.s., valorizzando la sezione altro ente versante dell'elemento E0 nel caso in cui sia l'Ente di appartenenza ad effettuare il versamento.

L'importo del massimale contributivo in questione, previsto dal citato art. 3, comma 7, rivalutato secondo l'indice Istat dell'1,1%, arrotondato all'unità di euro, è pari a € 182.509,00. Il massimale trova applicazione ai fini della contribuzione pensionistica, della contribuzione per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed ai fini della contribuzione previdenziale per i trattamenti di fine servizio (T.f.s./T.f.r.).

Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001

L'art. 42, commi 5 e ss., D.Lgs. n. 151/2001, riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati di fruire, entro sessanta giorni dalla richiesta, del congedo di cui all'art. 4, comma 2, L. n. 53/2000, per assistenza di persone con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 104/1992.

In particolare, il comma 5-ter del citato art. 42, D.Lgs. n. 151/2001, prevede che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e conti-

nuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di € 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

A tale riguardo l'Inps comunica che per gli effetti della rivalutazione la retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui trattasi non può eccedere, per l'anno 2014, l'importo, arrotondato all'unità di euro, pari ad € 47.351,00.

Presentazione della denuncia contributiva mensile UniEmens - Lista PosSportSpet (Gestione ex Enpals)

Lavoratori dello spettacolo

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall'art. 2, comma 18, L. n. 335/1995, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istat nella misura dell'1,1%, è pari, per l'anno 2014, ad € 100.123,00.

Il contributo di solidarietà, ai sensi dell'art. 1, commi 8 e 14, D.Lgs. n. 182/1997 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del massimale retributivo e pensionabile pari, per l'anno 2014, ad € 100.123,00.

L'aliquota aggiuntiva, ai sensi dell'art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2014, l'importo di € 46.031,00 e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari ad € 100.123,00.

Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995

Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari ad € 729,90. Conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano così rivalutati:

Anno 2014

Fasce di retribuzione giornaliera		Massimale di retribuzione giornaliera imponibile	Giorni di contribuzione accreditati
da Euro	ad Euro	Euro	
729,91	1.459,80	729,90	1

Fasce di retribuzione giornaliera		Massimale di retribuzione giornaliera imponibile	Giorni di contribuzione accreditati
da Euro	ad Euro	Euro	
1.459,81	3.649,50	1.459,80	2
3.649,51	5.839,20	2.189,70	3
5.839,21	8.028,90	2.919,60	4
8.028,91	10.218,60	3.649,50	5
10.218,61	13.138,20	4.379,40	6
13.138,21	16.057,80	5.109,30	7
16.057,81	in poi	5.839,20	8

Il contributo di solidarietà (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce precedentemente indicate. L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2014, l'importo di € 147,54 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce di retribuzione giornaliera.

Sportivi professionisti

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall'art. 2, comma 18, L. n. 335/1995, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istat nella misura dell'1,1% è pari, per l'anno 2014, ad € 100.123,00.

Il contributo di solidarietà, ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 166/1997 (nella misura dell'1,2%, di cui 0,60% a

carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore) è dovuto sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di € 100.123,00 e fino all'importo annuo di € 729.902,00.

L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2014, l'importo di € 46.031,00 e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile di € 100.123,00.

Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995

Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari ad € 320,91.

Il contributo di solidarietà (nella misura dell'1,2%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore) è dovuto sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di € 320,91 e fino all'importo giornaliero di € 2.339,43.

L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2014, l'importo di € 147,54 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari ad € 320,91.

Assunzioni agevolate

Per quanto concerne la contribuzione I.v.s. che deve essere versata dal datore di lavoro che abbia instaurato rapporti di lavoro agevolati, la cui normativa di riferimento stabilisca che la quota dei contributi previdenziali sia dovuta in misura pari a quella degli apprendisti, fermo restando quanto dovuto per la quota a carico del lavoratore, l'Istituto precisa che l'aliquota è fissata al 10%.

Aliquote contributive

Per il riepilogo delle aliquote contributive per l'anno 2014, già in vigore dal 1° gennaio 2007, per gli sportivi professionisti e per i lavoratori dello spettacolo l'Istituto rinvia all'allegato alla circolare in esame.

Lavoratori domestici - Contributi 2014

INPS, circ. 10 febbraio 2014, n. 23

L'Inps, con la **circolare 10 febbraio 2014, n. 23**, rende noto che, in relazione alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, risultata, tra il periodo gennaio 2012-dicembre 2012 ed il periodo gennaio 2013-dicembre 2013, dell'1,10%, sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2014 per i lavoratori domestici.

In merito al contributo C.u.a.f., l'Inps precisa che detto contributo è dovuto per tutti i rapporti di lavoro domestico, salvo il caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e rapporto tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1, D.P.R. n. 1403/1971).

Restano in vigore gli esoneri previsti dall'art. 120 della leg-

ge n. 388/2000, aventi decorrenza 1° febbraio 2001, e quelli previsti dall'art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, aventi decorrenza 1° gennaio 2006. L'Inps conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpl) dai datori di lavoro soggetti al contributo C.u.a.f. che, ovviamente, incide sull'aliquota complessiva.

Inoltre, per il rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge n. 92/2012, continua a trovare applicazione il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Dal 1° gennaio 2014, tuttavia, in riferimento alle trasformazioni di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, ai sensi dell'art. 1, comma 135, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), non è più previsto il limite delle ultime sei mensilità per la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012. La restituzione avviene anche nel caso in cui il datore di lavoro riassuma con contratto di lavoro a tempo indeterminato il lavoratore entro sei mesi dalla cessazione del contratto a termine, con una riduzione del rimborso corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e l'assunzione a tempo indeterminato.

Per il rimborso del contributo addizionale il datore di lavoro deve presentare domanda in via telematica, secondo quanto indicato dall'Inps nella circolare n. 170/2011, attraverso uno dei seguenti canali:

- web (servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto);
- contact center multicanale (numero gratuito 803164 da rete fissa e 06164164 da telefono cellulare con tariffazione stabilita dal proprio gestore);
- intermediari dell'Istituto (attraverso i servizi telematici offerti agli stessi).

**Decorrenza
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014
senza contributo addizionale
(art. 2, comma 28, L. n. 92/2012)**

Lavoratori italiani e stranieri

Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota C.u.a.f.	Senza quota C.u.a.f.
fino a € 7,86	€ 6,96	€ 1,39 (0,35) (1)	€ 1,40 (0,35) (1)
oltre € 7,86 fino a € 9,57	€ 7,86	€ 1,57 (0,39) (1)	€ 1,58 (0,39) (1)

Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota C.u.a.f.	Senza quota C.u.a.f.
oltre € 9,57	€ 9,57	€ 1,91 (0,48) (1)	€ 1,92 (0,48) (1)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,06	€ 1,01 (0,25) (1)	€ 1,02 (0,25) (1)

(1) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

**Decorrenza
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014
comprensivo del contributo addizionale
(art. 2, comma 28, L. n. 92/2012) da applicare
ai rapporti di lavoro a tempo determinato**

Lavoratori italiani e stranieri

Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota C.u.a.f.	Senza quota C.u.a.f.
fino a € 7,86	€ 6,96	€ 1,49 (0,35) (1)	€ 1,50 (0,35) (1)
oltre € 7,86 fino a € 9,57	€ 7,86	€ 1,68 (0,39) (1)	€ 1,69 (0,39) (1)
oltre € 9,57	€ 9,57	€ 2,04 (0,48) (1)	€ 2,06 (0,48) (1)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,00	€ 1,08 (0,25) (1)	€ 1,09 (0,25) (1)

(1) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

**Coefficienti di ripartizione
Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014
senza contributo addizionale di cui
all'art. 2, comma 28, della L. n. 92/2012**

Gestione	Lavoratori domestici con C.u.a.f.		Lavoratori domestici senza C.u.a.f.	
	Aliquote	Coefficienti	Aliquote	Coefficienti
F.p.l.d.	17,4275%	0,872793	17,4275%	0,867579
ASpl	1,03%	0,051584	1,15%	0,057250
C.u.a.f.	0,0000%	0,000000		
Maternità	0,0000%	0,000000	0,0000%	0,000000
Inail	1,31%	0,065607	1,31%	0,065215
Fondo garanzia tratt. fine rapporto	0,20%	0,010016	0,20%	0,009956
TOTALE	19,9675%	1,000000	20,0875%	1,000000

**Coefficienti di ripartizione
Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014
con contributo addizionale di cui
all'art. 2, comma 28, della L. n. 92/2012
da applicare ai rapporti di lavoro a tempo
«non indeterminato»**

Gestione	Lavoratori domestici con C.u.a.f.		Lavoratori domestici senza C.u.a.f.	
	Aliquote	Coefficienti	Aliquote	Coefficienti
F.p.l.d.	17,4275%	0,815608	17,4275%	0,811053
ASpl	1,03%	0,048204	1,15%	0,053519
C.u.a.f.	0,0000%	0,000000		

Gestione	Lavoratori domestici con C.u.a.f.		Lavoratori domestici senza C.u.a.f.	
	Aliquote	Coefficienti	Aliquote	Coefficienti
Maternità	0,0000%	0,000000	0,0000%	0,000000
Inail	1,31%	0,061308	1,31%	0,060966
Contributo addizionale	1,40%	0,065520	1,40%	0,065154
Fondo garanzia tratt. fine rapporto	0,20%	0,009360	0,20%	0,009308
TOTALE	21,3675%	1,000000	21,4875%	1,000000

Premi Inail - Istruzioni operative sul differimento dei termini

INAIL, nota 3 febbraio 2014, n. 816

Con la **nota 3 febbraio 2014, n. 816**, l'Inail, facendo seguito alla nota n. 495/2014 (cfr. **Pratica Lavoro** n. 7/2014, pag. 341) ed al D.L. n. 4/2014 (cfr. **Pratica Lavoro** n. 8/2014, pag. 373), con cui è stato disposto il differimento al 16 maggio 2014 dell'autoliquidazione dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani nonché di tutti gli altri premi speciali, fornisce istruzioni operative per alcuni casi e adempimenti particolari.

Infatti, in base all'art. 2, comma 3, D.L. n. 4/2014, al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall'art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013, per l'anno 2014, i termini di cui all'art. 28, quarto comma, primo periodo, e all'art. 44, secondo comma, del D.P.R. n. 1124/1965, sono differiti al 16 maggio 2014. Per i premi speciali di cui all'art. 42 del medesimo decreto presidenziale, diversi dai premi speciali unitari artigiani, i termini per il pagamento antecedenti al 16 maggio 2014 sono differiti a tale data.

Pertanto, evidenzia l'Istituto, è confermato il differimento al 16 maggio 2014:

- del termine del 17 febbraio 2014 per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani di autoliquidazione 902014, sia per il pa-

gamento in unica soluzione che per il pagamento delle prime due rate ai sensi delle leggi n. 449/1997 e n. 144/1999;

- del termine del 17 marzo 2014 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013 tramite i servizi «Alpi online» e «Invio telematico dichiarazione salari», per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento rateale dei premi ai sensi delle leggi n. 449/1997 e n. 144/1999 e per chiedere la riduzione (per la regolazione 2014) prevista dall'art. 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006 a favore delle imprese artigiane;

- dei termini con scadenza compresa tra il 16 febbraio e il 16 aprile 2014 per il pagamento dei premi speciali anticipati per il 2014 relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini nonché barroc-
ciai/vetturini/ippotrasportatori;

- del termine del 30 aprile 2014 per l'invio telematico degli elenchi relativi alla regolazione del primo trimestre 2014 delle polizze speciali facchini e delle polizze speciali barroc-
ciai/vetturini/ippotrasportatori.

Autocertificazione per la riduzione del premio dell'11,50% per il settore edile

Tale autocertificazione deve essere trasmessa entro il 16 maggio 2014, via Pec alla sede Inail competente, conte-

stualmente al pagamento del premio 902014 e quindi alla fruizione dell'agevolazione sul premio dovuto a titolo di regolazione 2013.

L'Inail ricorda che la riduzione dell'11,50% per il settore edile, confermata per l'anno 2013 dal D.M. 26 agosto 2013, non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

Cessazione dei soggetti autonomi artigiani tra il 1° gennaio e 16 maggio dell'anno di rata

L'Istituto ricorda che, in caso di cessazione dell'attività intervenuta tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell'autoliquidazione del 16 febbraio, per i premi speciali unitari artigiani è ammessa l'autoliquidazione della rata di premio anticipata rapportata al minor periodo di attività, anziché in ragione d'anno. Ad esempio, se l'attività è cessata a gennaio il premio anticipato può essere versato in misura pari a un dodicesimo di quello annuale, se invece l'attività è cessata a febbraio il premio può essere pari a due dodicesimi di quello annuale.

A seguito del differimento al 16 maggio 2014 dell'autoliquidazione 902014, le imprese artigiane che dovessero cessare l'attività tra il 1° gennaio e il 16 maggio 2014 possono versare il premio anticipato a titolo di rata rapportato ai mesi di effettiva attività esercitata nello stesso periodo. Se ad esempio l'attività cessa a maggio 2014, il premio potrà essere autoliquidato in misura pari a cinque dodicesimi del premio annuale.

Infine, l'Inail ricorda che se l'artigiano ha lavorato anche per un solo giorno del mese, il premio è dovuto per tutto il mese.

Cessazione dell'attività in corso d'anno

Ai sensi dell'art. 28, comma 4, secondo periodo, D.P.R. n. 1124/1965, in caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte dal 1° gennaio alla data di cessazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa, contestualmente all'autoliquidazione del premio dovuto a titolo di regolazione per detto periodo assicurativo.

La determinazione del premio dovuto a titolo di regolazione ovvero il conguaglio (sia a debito che a credito del soggetto assicurante) presuppone che sia stato determinato il premio dovuto a titolo di rata per lo stesso periodo.

Di conseguenza, evidenzia l'Inail, in caso di cessazione a gennaio o a febbraio 2014, il termine per l'autoliquidazione del premio dovuto a titolo di regolazione 2014 e

quello per la presentazione delle dichiarazioni retributive relative al minor periodo di attività non può che essere differito al 16 maggio 2014, data alla quale dovrà essere autoliquidato il premio di rata 2014; rimangono, invece, immutati i termini in caso di cessazione da marzo 2014 in poi.

Gli interessati, infatti, sono tenuti a presentare le dichiarazioni retributive 2014 e ad effettuare l'autoliquidazione del premio a titolo di regolazione entro il 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione.

Infine, per le cessazioni intervenute nel corso del mese di dicembre 2013, gli interessati dovranno inviare via Pec nei termini consueti la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte dal 1° gennaio 2013 alla data di cessazione, cioè entro il giorno 17 febbraio 2014, contestualmente all'autoliquidazione del premio dovuto a titolo di regolazione. Infatti, i servizi telematici «ALPI online» e «Invio telematico dichiarazione salari» supportano esclusivamente l'autoliquidazione dei codici ditta attivi.

Termine per l'invio delle comunicazioni motivate delle retribuzioni presunte

L'Istituto asserisce che il differimento del pagamento al 16 maggio produce i suoi effetti anche sul termine per la comunicazione motivata delle retribuzioni presunte per il 2014.

Infatti, ai sensi dell'art. 28, comma 6, D.P.R. n. 1124/1965, il datore di lavoro che presume di erogare per l'anno di rata un importo di retribuzioni inferiori a quello corrisposto nell'anno precedente, deve inviare entro il 16 febbraio la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, indicando le minori retribuzioni per il calcolo della rata premio anticipata.

Le minori retribuzioni sono quantificate unitamente a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente per ogni singola voce di rischio al momento del pagamento del premio, infatti il D.P.R. n. 1124/1965 stabilisce lo stesso termine, sia per il pagamento che per la presentazione delle comunicazioni motivate delle retribuzioni presunte.

Pertanto, conclude al riguardo l'Inail, a modifica di quanto comunicato nella nota n. 495/2014, per effetto dell'art. 2, comma 3, D.L. n. 4/2014, il termine massimo per la trasmissione delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte 2014 deve intendersi implicitamente differito al 16 maggio 2014, fermo restando che il relativo servizio in www.inail.it è già attivo.

Versamento dei premi per i lavoratori somministrati

L'Inail chiarisce che i premi relativi al quarto trimestre 2013 non sono interessati dal differimento al 16 maggio 2014,

pertanto le società di somministrazione devono versare detti premi entro il 17 febbraio 2014.

Per il 2014 la riduzione prevista dalla legge n. 147/2013 si applica ai versamenti da effettuare:

- entro il 16 maggio 2014 per il trimestre gennaio/marzo 2014;
- entro il 20 agosto 2014 per il trimestre aprile/giugno 2014;
- entro il 17 novembre 2014 per il trimestre luglio/settembre 2014;
- entro il 16 febbraio 2015 per il trimestre ottobre/dicembre 2014.

L'Istituto si riserva di comunicare le modalità di applicazione della riduzione successivamente all'emanazione del decreto ministeriale, nonché gli aggiornamenti al servizio «L'Interinale».

Addizionale per il Fondo vittime dell'amianto

L'Inail anticipa che a decorrere dall'anno 2013 l'addizionale per il Fondo amianto a carico delle imprese è fissata nella misura dell'1,17%, da applicare sia al premio di regolazione 2013 sia al premio di rata 2014. Il relativo decreto è in corso di emanazione.

Basi di calcolo premi 2013/2014

Con riferimento alle basi di calcolo del premio 902014, l'Istituto anticipa che, successivamente all'emanazione decreto ministeriale che definirà i criteri per l'applicazione della riduzione prevista dall'art. 1, comma 128 della legge n. 147/2013, saranno predisposte nuove «Basi di calcolo premi», nelle quali sarà specificato se la riduzione spetta e in che misura, ai fini della determinazione del premio dovuto a titolo di rata 2014.

Le nuove basi di calcolo saranno inviate ai soggetti assicuranti in tempo utile per la nuova scadenza del 16 mag-

gio 2014 e saranno altresì disponibili per gli utenti con i servizi Visualizza basi di calcolo e Richiesta basi di calcolo.

In aggiunta a detti servizi, la Direzione centrale servizi informativi e telecomunicazioni provvederà inoltre, ad inviare via mail agli intermediari che ne faranno richiesta le basi di calcolo dei codici ditta in delega in formato «.txt».

Autoliquidazione dei soggetti assicuranti con inizio attività tra il 10 e il 31 dicembre 2013

Per i soggetti assicuranti che iniziano l'attività nel mese di dicembre l'autoliquidazione è prevista per il 16 giugno (successivamente ad una specifica elaborazione delle basi di calcolo, nella quale sono considerati i codici ditta che non potevano essere inclusi nelle ordinarie elaborazioni di novembre e dicembre non essendo registrati in archivio).

L'Inail anticipa che per quest'anno, in considerazione di quanto esposto in precedenza relativamente alle basi di calcolo dei premi 2013/2014, ai soggetti assicuranti in discorso saranno inviate le nuove basi di calcolo in tempo utile per l'autoliquidazione al 16 maggio 2014. Di conseguenza non si farà luogo alla c.d. autoliquidazione di giugno, non necessaria.

Guida all'autoliquidazione

L'Inail informa che la Guida sarà pubblicata successivamente all'emanazione del decreto ministeriale, ed anticipa che saranno indicate le modalità di gestione di tutte le riduzioni che interessano l'autoliquidazione, incluse quelle introdotte dalla legge n. 92/2012 per cui sono stati previsti specifici codici, nonché le modalità di calcolo dei premi con applicazione della riduzione di cui alla legge n. 147/2013, anche in coesistenza con altre riduzioni.

Retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani all'estero per il 2014

INAIL, circ. 31 gennaio 2014, n. 9

Con decreto ministeriale 23 dicembre 2013 (cfr. **Pratica Lavoro** n. 4/2014, pag. 176) sono state rese note le retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1 del D.L. n. 317/1987, valevoli a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2014 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2014, da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente.

L'Inail, con **circolare 31 gennaio 2014, n. 9**, chiarisce che visto che le retribuzioni convenzionali mensili da prendere a base per il calcolo dei contributi 2014, dovuti per i lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari, si applicano ai lavoratori che operano in Paesi diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali, ai fini assicurativi Inail sono esclusi dall'ambito di applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali: Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Bulgaria e Romania.

Sono, inoltre, esclusi dall'ambito di applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali anche i Paesi che aderiscono all'accordo SEE e cioè Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera destinatari della normativa comunitaria, cioè della

disciplina prevista in materia dai Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009.

Altresì sono esclusi dall'applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali i seguenti Paesi extracomunitari con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni di sicurezza di sociale: Argentina, Australia (Stato del Victoria), Brasile, Canada (Provincia dell'Ontario e del Quebec), Capoverde, Isole del Canale (Jersey, Guernsey, Alderney, Herm e Jethou), ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia e Repubblica Federale di Jugoslavia costituita da Serbia, Montenegro e Kosovo), Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay e Venezuela.

Le retribuzioni convenzionali mensili fissate sono frazionabili in 26 giornate nei casi di:

- assunzioni;
- risoluzioni del rapporto di lavoro;
- trasferimenti da o per l'estero intervenuti nel corso del mese.

Alle retribuzioni convenzionali determinate per l'anno 2014 devono essere ragguagliate le prestazioni secondo i criteri in vigore. In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione viene determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente di cui alle tabelle del predetto decreto.

Personale artistico e tecnico - Successione di contratti a termine

Min. lavoro, interpello 30 gennaio 2014, n. 6

Con l'**interpello 30 gennaio 2014, n. 6**, il Ministero del lavoro risponde al quesito posto dall'Associazione nazionale Consulenti del lavoro in merito alla corretta applicazione dell'art. 5, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 368/2001 e delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 1525/1963, recante l'elenco

delle attività per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 230/1962, è consentita per il personale assunto temporaneamente la apposizione di un termine nei contratti di lavoro.

In particolare, l'istante chiede se l'attività svolta dal perso-

nale artistico e tecnico della produzione di spettacoli o da quello assunto per specifici spettacoli, ovvero programmi radiofonici o televisivi, possa essere considerata attività stagionale, ai fini dell'esclusione dal rispetto della disciplina in materia di intervalli temporali tra due contratti a termine.

In via preliminare, il Ministero del lavoro sottolinea che l'art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 368/2001, così come modificato dal D.L. n. 76/2013, apporta ulteriori modifiche al regime degli intervalli tra due contratti a tempo determinato rispetto a quelle introdotte con la legge n. 92/2012 (Legge Fornero). La norma dispone, infatti, che laddove il lavoratore venga riassunto a termine prima che sia trascorso un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero prima di venti giorni, nell'ipotesi di contratto superiore a sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.

Tale disciplina non trova, però, applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati in attività stagionali di cui all'art. 5, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 368/2001 e definite dal D.P.R. n. 1525/1963, nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In particolare, nel D.P.R. citato risultano inserite, con specifico riferimento al settore dello spettacolo, anche, le attività di preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. e) dell'art. 1 della legge n. 230/1962, addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita, ammettendo così l'apposizione del termine sia per il personale arti-

stico e tecnico della produzione di spettacoli, sia per personale diverso (ad esempio il personale operaio e impiegatizio).

In ragione di ciò, il Ministero del lavoro ritiene che la deroga di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 368/2001 in materia di intervalli, dal momento che fa riferimento al D.P.R. n. 1525/1963, debba tener conto della ratio che è stata seguita nella elaborazione del decreto stesso, finalizzato ad implementare, come visto, le ipotesi in cui era ammessa l'apposizione di un termine al contratto di lavoro. Pertanto, detta deroga trova applicazione con riferimento alla attività prestata da tutto il personale addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita, sia questo personale artistico, tecnico, impiegatizio o operaio.

Con specifico riferimento al settore dello spettacolo, tuttavia, il Ministero ricorda che, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ai fini della legittimità dell'apposizione del termine, è necessario che ricorrano i seguenti requisiti:

- temporaneità della occasione lavorativa rappresentata dalla trasmissione o dallo spettacolo, intesi come eventi non necessariamente straordinari od occasionali, ma di durata limitata dell'arco temporale della programmazione complessiva;
- specificità del programma, unico (anche articolato in più puntate o ripetuto nel tempo) e con connotazione particolare;
- connessione reciproca tra specificità dell'apporto del lavoratore e specificità del programma o spettacolo, c.d. vincolo di necessità diretta.

Inapplicabilità del lavoro intermittente a installatori e autisti

Min. lavoro, interpello 30 gennaio 2014, n. 7

Il Ministero del lavoro, con **interpello 30 gennaio 2014, n. 7**, risponde ad un quesito avanzato dall'Ordine dei Consulenti del lavoro in merito alla possibilità di utilizzare la tipologia contrattuale del lavoro intermittente in relazione «alla figura di addetto all'attività di installazione, allestimento e addobbi palchi, stand presso fiere, congressi, manifestazioni e/o spettacoli con utilizzo di apposite apparecchiature fornite dal datore di lavoro», operando

un rinvio alle categorie professionali contemplate al n. 43 e/o al n. 46 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923. Inoltre l'istante chiede se sia possibile instaurare rapporti di lavoro intermittente con riferimento alle attività svolte dagli autisti soccorritori e soccorritori di autoambulanza, mediante l'equiparazione di tali figure alla categoria del «personale addetto ai servizi igienici sanitari» nei «posti di

pubblica assistenza», menzionata al punto n. 21 della tabella citata.

Il Ministero del lavoro, in via preliminare, precisa che serve verificare se le figure degli addetti all'installazione di addobbi, palchi o stand possano essere ricondotte nell'ambito delle categorie declinate ai nn. 43 e 46 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, recante l'elenco delle attività a carattere discontinuo con riferimento alle quali è consentita la stipulazione di contratti di lavoro intermittente, in mancanza delle causali di carattere oggettivo o soggettivo di cui agli artt. 34 e 40, D.Lgs. n. 276/2003.

Nello specifico, il n. 43 contempla le attività espletate da «operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi», mentre il n. 46 si riferisce alle figure degli «operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose».

In base a tali definizioni, per il Ministero non sembra possibile operare un'equiparazione tra le categorie professionali in questione e quelle indicate ai nn. 43 e 46 del R.D., laddove il prestatore risulti incaricato all'installazione/smontaggio/allestimento di palchi, stand o strutture di ingegneria civile in occasione di concerti, spettacoli, fiere, congressi e manifestazioni sportive, in quanto attività prodromiche o successive - anche se funzionalmente connesse - all'evento e allo spettacolo. Resta ferma la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro di natura intermittente anche per tali attività laddove il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici di cui all'art. 34 citato o qualora ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva.

Riguardo al settore dello spettacolo, il Ministero ricorda che per espressa previsione normativa, non trova applicazione il vincolo delle quattrocento giornate di effettivo lavoro nel corso di tre anni solari di cui all'art. 34, comma 2-bis, D.Lgs. citato, introdotto dal D.L. n. 76/2013 e richiama l'attenzione circa il ruolo fondamentale che assume, per le categorie professionali in argomento, la disciplina prevenzionistica in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento agli obblighi di formazione ed informazione dei lavoratori, in considerazione degli elevati rischi di infortunio e delle problematiche organizzative connesse alla gestione degli appalti riscontrabili nel settore.

In risposta al secondo quesito, per il Ministero non è possibile ricomprendere le figure degli autisti soccorritori e soccorritori di autoambulanza nell'ambito della categoria del «personale addetto ai servizi igienici sanitari» nei «posti di pubblica assistenza» di cui al punto n. 21 della tabella citata. Infatti la terminologia utilizzata evidenzia che le relative attività si riferiscono solo a servizi igienici sanitari e non di pronto soccorso resi all'interno di strutture di pubblica assistenza.

Anche in questo caso resta ferma la possibilità di instaurare rapporti di lavoro intermittente nella misura in cui il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici o oggettivi previsti dal contratto collettivo, nazionale o territoriale, di riferimento.

Ammortizzatori sociali - Settore trasporto aereo

Min. lavoro, interpello 30 gennaio 2014, n. 8

Il Ministero del lavoro, con **interpello 30 gennaio 2014, n. 8**, risponde ad un quesito avanzato dalle Organizzazioni Nazionali dei lavoratori del settore trasporto aereo - Cgil, Cisl, Uil e Ugl - in merito alla abrogazione dell'art. 1-bis del D.L. n. 249/2004 (conv. da L. n. 291/2004) operata dall'art. 3, comma 46, L. n. 92/2012.

Nello specifico, l'interpellante chiede quali siano gli effetti dell'abrogazione in ordine agli accordi sindacali sottoscritti per l'attivazione di strumenti di sostegno del reddito dopo il

31 dicembre 2012, sulla base di accordi quadro stipulati precedentemente all'entrata in vigore della L. n. 92/2012. Il Ministero del lavoro evidenzia che i decreti ministeriali di concessione dei relativi trattamenti, sebbene emanati successivamente al 1° gennaio 2013, sono integralmente assoggettabili al regime legale vigente al momento della stipula dell'accordo, secondo il principio del *tempus regit actum*.

L'applicazione del richiamato principio giuridico riguarda anche le ipotesi in cui l'accordo sindacale sia stato sotto-

Inserto

PraticaLavoro

Settimanale operativo di aggiornamento
per l'amministrazione del personale

**Edilizia - Aziende artigiane:
archivio istituti retributivi**

9

2014

Anno XV, 1° marzo 2014, n. 9 - Direzione e redazione: Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (Mi)
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano



Wolters Kluwer
Italia

Edilizia - Aziende artigiane

Istituti retributivi dal 1979 ad oggi

Riportiamo di seguito un quadro riepilogativo delle variazioni economiche intervenute dal 1979 ad oggi, con riferimento agli istituti retributivi di maggior rilievo.

RETRIBUZIONE DIRETTA

Tabelle retributive

(importi in Lire)

Dal 1° Settembre 1979

Livello	Minimo	Contingenza
1	475.455	152.896
2	385.574	152.896
3	355.854	152.896
4 Impiegato	333.474	152.896
4 Operaio	324.854	152.896
5 Impiegato	312.399	152.896
5 Operaio	303.336	152.896
6	279.276	152.896

Dal 1° Novembre 1979

Livello	Minimo	Contingenza
1	475.455	172.008
2	385.574	172.008
3	355.854	172.008
4 Impiegato	333.474	172.008
4 Operaio	324.854	172.008
5 Impiegato	312.399	172.008
5 Operaio	303.336	172.008
6	279.276	172.008

Dal 1° Gennaio 1980

Livello	Minimo	Contingenza
1	482.094	172.008
2	391.771	172.008
3	360.853	172.008
4 Impiegato	337.792	172.008
4 Operaio	333.484	172.008
5 Impiegato	312.594	172.008
5 Operaio	308.063	172.008
6	279.276	172.008

Dal 1° Febbraio 1980

Livello	Minimo	Contingenza
1	482.094	191.120
2	391.771	191.120
3	360.853	191.120
4 Impiegato	337.792	191.120
4 Operaio	333.484	191.120
5 Impiegato	312.594	191.120
5 Operaio	308.063	191.120
6	279.276	191.120

Dal 1° Maggio 1980

Livello	Minimo	Contingenza
1	482.094	219.788
2	391.771	219.788
3	360.853	219.788
4 Impiegato	337.792	219.788
4 Operaio	333.484	219.788
5 Impiegato	312.594	219.788
5 Operaio	308.063	219.788
6	279.276	219.788

Dal 1° Agosto 1980

Livello	Minimo	Contingenza
1	482.094	238.900
2	391.771	238.900
3	360.853	238.900
4 Impiegato	337.792	238.900
4 Operaio	333.484	238.900
5 Impiegato	312.594	238.900
5 Operaio	308.063	238.900
6	279.276	238.900

Dal 1° Novembre 1980

Livello	Minimo	Contingenza
1	482.094	262.790
2	391.771	262.790
3	360.853	262.790
4 Impiegato	337.792	262.790
4 Operaio	333.484	262.790
5 Impiegato	312.594	262.790

Livello	Minimo	Contingenza
5 Operaio	308.063	262.790
6	279.276	262.790

Dal 1° Gennaio 1981

Livello	Minimo	Contingenza
1	497.483	262.790
2	405.093	262.790
3	372.402	262.790
4	348.238	262.790
5	318.389	262.790
6	284.276	262.790

Livello	Minimo	Contingenza
5	318.389	367.906
6	284.276	367.906

Dal 1° Febbraio 1982

Livello	Minimo	Contingenza
1	497.483	389.407
2	405.093	389.407
3	372.402	389.407
4	348.238	389.407
5	318.389	389.407
6	284.276	389.407

Dal 1° Febbraio 1981

Livello	Minimo	Contingenza
1	497.483	289.069
2	405.093	289.069
3	372.402	289.069
4	348.238	289.069
5	318.389	289.069
6	284.276	289.069

Dal 1° Maggio 1982

Livello	Minimo	Contingenza
1	497.483	418.075
2	405.093	418.075
3	372.402	418.075
4	348.238	418.075
5	318.389	418.075
6	284.276	418.075

Dal 1° Maggio 1981

Livello	Minimo	Contingenza
1	497.483	322.515
2	405.093	322.515
3	372.402	322.515
4	348.238	322.515
5	318.389	322.515
6	284.276	322.515

Dal 1° Agosto 1982

Livello	Minimo	Contingenza
1	497.483	449.132
2	405.093	449.132
3	372.402	449.132
4	348.238	449.132
5	318.389	449.132
6	284.276	449.132

Dal 1° Agosto 1981

Livello	Minimo	Contingenza
1	497.483	346.405
2	405.093	346.405
3	372.402	346.405
4	348.238	346.405
5	318.389	346.405
6	284.276	346.405

Dal 1° Novembre 1982

Livello	Minimo	Contingenza
1	497.483	480.189
2	405.093	480.189
3	372.402	480.189
4	348.238	480.189
5	318.389	480.189
6	284.276	480.189

Dal 1° Novembre 1981

Livello	Minimo	Contingenza
1	497.483	367.906
2	405.093	367.906
3	372.402	367.906
4	348.238	367.906

Dal 1° Febbraio 1983

Livello	Minimo	Contingenza
1	497.483	507.389
2	405.093	507.389
3	372.402	507.389
4	348.238	507.389

Istituti retributivi

Livello	Minimo	Contingenza
5	318.389	507.389
6	284.276	507.389

Dal 1° Maggio 1983

Livello	Minimo	Contingenza
1	497.483	527.789
2	405.093	527.789
3	372.402	527.789
4	348.238	527.789
5	318.389	527.789
6	284.276	527.789

Dal 1° Agosto 1983

Livello	Minimo	Contingenza
1	497.483	541.389
2	405.093	541.389
3	372.402	541.389
4	348.238	541.389
5	318.389	541.389
6	284.276	541.389

Dal 1° Novembre 1983

Livello	Minimo	Contingenza
1	497.483	561.789
2	405.093	561.789
3	372.402	561.789
4	348.238	561.789
5	318.389	561.789
6	284.276	561.789

Dal 1° Febbraio 1984

Livello	Minimo	Contingenza
1	497.483	575.389
2	405.093	575.389
3	372.402	575.389
4	348.238	575.389
5	318.389	575.389
6	284.276	575.389

Dal 1° Maggio 1984

Livello	Minimo	Contingenza
1	497.483	588.989
2	405.093	588.989
3	372.402	588.989
4	348.238	588.989

Livello	Minimo	Contingenza
5	318.389	588.989
6	284.276	588.989

Dal 1° Agosto 1984

Livello	Minimo	Contingenza
1	497.483	602.589
2	405.093	602.589
3	372.402	602.589
4	348.238	602.589
5	318.389	602.589
6	284.276	602.589

Dal 1° Novembre 1984

Livello	Minimo	Contingenza
1	497.483	616.189
2	405.093	616.189
3	372.402	616.189
4	348.238	616.189
5	318.389	616.189
6	284.276	616.189

Dal 1° Febbraio 1985

Livello	Minimo	Contingenza
1	497.483	629.789
2	405.093	629.789
3	372.402	629.789
4	348.238	629.789
5	318.389	629.789
6	284.276	629.789

Dal 1° Maggio 1985

Livello	Minimo	Contingenza
1	497.483	656.989
2	405.093	656.989
3	372.402	656.989
4	348.238	656.989
5	318.389	656.989
6	284.276	656.989

Dal 1° Luglio 1985

Livello	Minimo	Contingenza
7	646.713	656.989
6	592.113	656.989
5	489.637	656.989
4	445.985	656.989

Livello	Minimo	Contingenza
3	412.295	656.989
2	374.148	656.989
1	332.110	656.989

Dal 1° Agosto 1985

Livello	Minimo	Contingenza
7	646.713	677.389
6	592.113	677.389
5	489.637	677.389
4	445.985	677.389
3	412.295	677.389
2	374.148	677.389
1	332.110	677.389

Dal 1° Novembre 1985

Livello	Minimo	Contingenza
7	746.200	684.189
6	655.200	684.189
5	546.000	684.189
4	496.860	684.189
3	456.820	684.189
2	411.320	684.189
1	364.000	684.189

Dal 1° Maggio 1986

Livello	Minimo	Contingenza
7	746.200	705.748
6	655.200	705.129
5	546.000	704.386
4	496.860	704.052
3	456.820	703.780
2	411.320	703.470
1	364.000	703.149

Dal 1° Novembre 1986

Livello	Minimo	Contingenza
7	746.200	729.233
6	655.200	727.950
5	546.000	726.410
4	496.860	725.717
3	456.820	725.153
2	411.320	724.511
1	364.000	723.844

Dal 1° Maggio 1987

Livello	Minimo	Contingenza
7	746.200	750.861
6	655.200	748.976
5	546.000	746.713
4	496.860	745.695
3	456.820	744.866
2	411.320	743.923
1	364.000	742.943

Dal 1° Novembre 1987

Livello	Minimo	Contingenza
7	746.200	772.774
6	655.200	770.288
5	546.000	767.303
4	496.860	765.960
3	456.820	764.867
2	411.320	763.623
1	364.000	762.330

Dal 1° Marzo 1988

Livello	Minimo	Contingenza
7	844.600	772.774
6	741.600	770.288
5	618.000	767.303
4	562.380	765.960
3	517.060	764.867
2	465.560	763.623
1	412.000	762.330

Dal 1° Maggio 1988

Livello	Minimo	Contingenza
7	844.600	796.226
6	741.600	793.044
5	618.000	789.224
4	562.380	787.505
3	517.060	786.105
2	465.560	784.513
1	412.000	782.858

Dal 1° Novembre 1988

Livello	Minimo	Contingenza
7	844.600	820.080
6	741.600	816.200

Istituti retributivi

Livello	Minimo	Contingenza
5	618.000	811.542
4	562.380	809.446
3	517.060	807.739
2	465.560	805.798
1	412.000	803.780

Dal 1° Maggio 1989

Livello	Minimo	Contingenza
7	844.600	851.843
6	741.600	847.046
5	618.000	841.288
4	562.380	838.697
3	517.060	836.587
2	465.560	834.188
1	412.000	831.693

Dal 1° Novembre 1989

Livello	Minimo	Contingenza
7	844.600	880.387
6	741.600	874.781
5	618.000	868.053
4	562.380	865.025
3	517.060	862.560
2	465.560	859.756
1	412.000	856.841

Dal 1° Gennaio 1990

Livello	Minimo	Contingenza
7	910.200	880.387
6	799.200	874.781
5	666.000	868.053
4	606.060	865.025
3	557.200	862.560
2	501.720	859.756
1	444.000	856.841

Dal 1° Maggio 1990

Livello	Minimo	Contingenza
7	910.200	916.849
6	799.200	910.170
5	666.000	902.155
4	606.060	898.547
3	557.200	895.610
2	501.720	892.270
1	444.000	888.797

Dal 1° Novembre 1990

Livello	Minimo	Contingenza
7	910.200	951.016
6	799.200	943.352
5	666.000	934.154
4	606.060	930.014
3	557.220	926.643
2	501.720	922.810
1	444.000	918.825

Dal 1° Maggio 1991

Livello	Minimo	Contingenza
7	910.200	996.470
6	799.200	987.518
5	666.000	976.775
4	606.060	971.940
3	557.220	968.002
2	501.720	963.526
1	444.000	958.871

Dal 1° Novembre 1991

Livello	Minimo	Contingenza
7	1.138.500	1.034.516
6	993.900	1.024.512
5	828.600	1.012.506
4	762.024	1.007.102
3	702.220	1.002.701
2	631.338	997.699
1	555.363	992.497

Dal 1° Gennaio 1993

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale
7	1.138.500	1.034.516	20.000
6	993.900	1.024.512	20.000
5	828.600	1.012.506	20.000
4	762.024	1.007.102	20.000
3	702.220	1.002.701	20.000
2	631.338	997.699	20.000
1	555.363	992.497	20.000

Dal 1° Gennaio 1994

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale
7	1.290.700	1.034.516	20.000
6	1.123.700	1.024.512	20.000
5	937.000	1.012.506	20.000

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale
4	866.000	1.007.102	20.000
3	805.900	1.002.701	20.000
2	717.750	997.699	20.000
1	629.600	992.497	20.000

Dal 1° Ottobre 1995

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale
7	1.415.771	1.034.516	20.000
6	1.236.210	1.024.512	20.000
5	1.029.024	1.012.506	20.000
4	953.056	1.007.102	20.000
3	890.900	1.002.701	20.000
2	787.307	997.699	20.000
1	690.620	992.497	20.000

Dal 1° Luglio 1996

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale
7	1.521.133	1.034.516	20.000
6	1.329.209	1.024.512	20.000
5	1.105.604	1.012.506	20.000
4	1.023.982	1.007.102	20.000
3	957.200	1.002.701	20.000
2	845.898	997.699	20.000
1	742.016	992.497	20.000

Dal 1° Luglio 1997

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale
7	1.614.892	1.034.516	20.000
6	1.410.096	1.024.512	20.000
5	1.173.750	1.012.506	20.000
4	1.087.098	1.007.102	20.000
3	1.016.200	1.002.701	20.000
2	898.037	997.699	20.000
1	787.752	992.497	20.000

Dal 1° Luglio 1998

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale
7	1.695.145	1.034.516	20.000
6	1.480.151	1.024.512	20.000
5	1.232.081	1.012.506	20.000
4	1.141.122	1.007.102	20.000
3	1.066.700	1.002.701	20.000

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale
2	942.666	997.699	20.000
1	826.900	992.497	20.000

Dal 1° Gennaio 1999

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale	E.d.r. contrattuale
7	1.695.145	1.034.516	20.000	25.525
6	1.481.151	1.024.512	20.000	21.312
5	1.232.081	1.012.506	20.000	18.600
4	1.141.122	1.007.102	20.000	17.182
3	1.066.700	1.002.701	20.000	16.500
2	942.666	997.699	20.000	14.250
1	826.900	992.497	20.000	12.500

L'erogazione dell'E.d.r. contrattuale è prevista ai sensi dell'accordo 14 aprile 1997 con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1999.

Dal 1° Giugno 2000

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale
7	1.790.655	1.034.516	20.000
6	1.562.914	1.024.512	20.000
5	1.301.990	1.012.506	20.000
4	1.205.758	1.007.102	20.000
3	1.127.581	1.002.701	20.000
2	996.170	997.699	20.000
1	873.539	992.497	20.000

L'E.d.r. contrattuale è trasferito nella paga base a far data dal 1° giugno 2000.

Dal 1° Luglio 2000

Livello	Minimo	Contingenza	Altre voci
7Q	1.790.655	1.034.516	70.000
7	1.790.655	1.034.516	20.000
6	1.562.914	1.024.512	20.000
5	1.301.990	1.012.506	20.000
4	1.205.758	1.007.102	20.000
3	1.127.581	1.002.701	20.000
2	996.170	997.699	20.000
1	873.539	992.497	20.000

Dal 1° Gennaio 2001

Livello	Minimo	Contingenza	Altre voci
7Q	1.833.041	1.034.516	70.000
7	1.833.041	1.034.516	20.000
6	1.600.131	1.024.512	20.000

Istituti retributivi

Livello	Minimo	Contingenza	Altre voci
5	1.333.004	1.012.506	20.000
4	1.234.498	1.007.102	20.000
3	1.154.460	1.002.701	20.000
2	1.019.948	997.699	20.000
1	894.215	992.497	20.000

(importi in Euro)

Dal 1° Gennaio 2002

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale	Indennità di funzione
7Q	988,20	534,28	10,33	25,82
7	988,20	534,28	10,33	—
6	862,75	529,11	10,33	—
5	718,72	522,91	10,33	—
4	665,62	520,12	10,33	—
3	622,47	517,85	10,33	—
2	549,95	515,27	10,33	—
1	482,07	512,58	10,33	—

Dal 1° Gennaio 2003

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale	Indennità di funzione
7Q	1.031,28	534,28	10,33	25,82
7	1.031,28	534,28	10,33	—
6	900,51	529,11	10,33	—
5	750,19	522,91	10,33	—
4	694,77	520,12	10,33	—
3	649,73	517,85	10,33	—
2	574,06	515,27	10,33	—
1	503,09	512,58	10,33	—

Dal 1° Ottobre 2004

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale	Indennità di funzione
7Q	1.110,12	534,28	10,33	70,00
7	1.110,12	534,28	10,33	—
6	969,74	529,11	10,33	—
5	807,88	522,91	10,33	—
4	748,23	520,12	10,33	—
3	699,73	517,85	10,33	—
2	618,29	515,27	10,33	—
1	541,55	512,58	10,33	—

Dal 1° Marzo 2005

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale	Indennità di funzione
7Q	1.173,19	534,28	10,33	70,00
7	1.173,19	534,28	10,33	—

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale	Indennità di funzione
6	1.025,12	529,11	10,33	—
5	854,03	522,91	10,33	—
4	791,00	520,12	10,33	—
3	739,73	517,85	10,33	—
2	653,67	515,27	10,33	—
1	572,32	512,58	10,33	—

Dal 1° Marzo 2006

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale	Indennità di funzione
7Q	1.204,73	534,28	10,33	70,00
7	1.204,73	534,28	10,33	—
6	1.052,81	529,11	10,33	—
5	877,11	522,91	10,33	—
4	812,38	520,12	10,33	—
3	759,73	517,85	10,33	—
2	671,36	515,27	10,33	—
1	587,70	512,58	10,33	—

Dal 1° Luglio 2006

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale	Indennità di funzione
7Q	1.236,27	534,28	10,33	70,00
7	1.236,27	534,28	10,33	—
6	1.080,50	529,11	10,33	—
5	900,19	522,91	10,33	—
4	833,76	520,12	10,33	—
3	779,73	517,85	10,33	—
2	689,05	515,27	10,33	—
1	603,08	512,58	10,33	—

Dal 1° Gennaio 2007

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale	Indennità di funzione
7Q	1.264,93	534,28	10,33	70,00
7	1.264,93	534,28	10,33	—
6	1.105,42	529,11	10,33	—
5	920,96	522,91	10,33	—
4	853,01	520,12	10,33	—
3	797,73	517,85	10,33	—
2	704,97	515,27	10,33	—
1	616,93	512,58	10,33	—

Dal 1° Giugno 2007

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale	Indennità di funzione
7Q	1.296,47	534,28	10,33	70,00
7	1.296,47	534,28	10,33	—

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale	Indennità di funzione
6	1.133,11	529,11	10,33	—
5	944,04	522,91	10,33	—
4	874,39	520,12	10,33	—
3	817,73	517,85	10,33	—
2	722,67	515,27	10,33	—
1	632,31	512,58	10,33	—

Dal 1° Luglio 2008

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale	Indennità di funzione
7Q	1.429,72	534,28	10,33	70,00
7	1.429,72	534,28	10,33	—
6	1.250,11	529,11	10,33	—
5	1.041,54	522,91	10,33	—
4	964,74	520,12	10,33	—
3	902,23	517,85	10,33	—
2	797,42	515,27	10,33	—
1	697,31	512,58	10,33	—

Dal 1° Ottobre 2008

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale	Indennità di funzione
7Q	1.429,72	534,28	10,33	140,00
7	1.429,72	534,28	10,33	—
6	1.250,11	529,11	10,33	—
5	1.041,54	522,91	10,33	—
4	964,74	520,12	10,33	—
3	902,23	517,85	10,33	—
2	797,42	515,27	10,33	—
1	697,31	512,58	10,33	—

Dal 1° Gennaio 2009

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale	Indennità di funzione
7Q	1.461,26	534,28	10,33	140,00
7	1.461,26	534,28	10,33	—
6	1.277,80	529,11	10,33	—
5	1.064,62	522,91	10,33	—
4	986,12	520,12	10,33	—
3	922,23	517,85	10,33	—
2	815,11	515,27	10,33	—
1	712,69	512,58	10,33	—

Dal 1° Gennaio 2010

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale	Indennità di funzione
7Q	1.524,34	534,28	10,33	140,00
7	1.524,34	534,28	10,33	—

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale	Indennità di funzione
6	1.333,18	529,11	10,33	—
5	1.110,77	522,91	10,33	—
4	1.028,89	520,12	10,33	—
3	962,23	517,85	10,33	—
2	850,49	515,27	10,33	—
1	743,46	512,58	10,33	—

Dal 1° Gennaio 2011

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale	Indennità di funzione
7Q	1.593,72	534,28	10,33	140,00
7	1.593,72	534,28	10,33	—
6	1.394,10	529,11	10,33	—
5	1.161,54	522,91	10,33	—
4	1.075,94	520,12	10,33	—
3	1.006,23	517,85	10,33	—
2	889,41	515,27	10,33	—
1	777,31	512,58	10,33	—

Dal 1° Giugno 2012

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale	Indennità di funzione
7Q	1.647,80	534,28	10,33	140,00
7	1.647,80	534,28	10,33	—
6	1.441,58	529,11	10,33	—
5	1.201,11	522,91	10,33	—
4	1.112,61	520,12	10,33	—
3	1.040,52	517,85	10,33	—
2	919,75	515,27	10,33	—
1	803,69	512,58	10,33	—

Dal 1° Gennaio 2014

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale	Indennità di funzione
7Q	1.699,84	534,28	10,33	140,00
7	1.699,84	534,28	10,33	—
6	1.487,27	529,11	10,33	—
5	1.239,19	522,91	10,33	—
4	1.147,89	520,12	10,33	—
3	1.073,52	517,85	10,33	—
2	948,94	515,27	10,33	—
1	829,07	512,58	10,33	—

Dal 1° Gennaio 2015

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale	Indennità di funzione
7Q	1.751,88	534,28	10,33	140,00
7	1.751,88	534,28	10,33	—

Istituti retributivi

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale	Indennità di funzione
6	1.532,96	529,11	10,33	—
5	1.277,27	522,91	10,33	—
4	1.183,17	520,12	10,33	—
3	1.106,52	517,85	10,33	—
2	978,13	515,27	10,33	—
1	854,45	512,58	10,33	—

Dal 1° Dicembre 2015

Livello	Minimo	Contingenza	E.d.r. confederale	Indennità di funzione
7Q	1.821,26	534,28	10,33	140,00
7	1.821,26	534,28	10,33	—
6	1.593,88	529,11	10,33	—
5	1.328,04	522,91	10,33	—
4	1.230,22	520,12	10,33	—
3	1.150,52	517,85	10,33	—
2	1.017,05	515,27	10,33	—
1	888,30	512,58	10,33	—

Note alle tabelle retributive

Colonna «Altre voci»

Liv. 7Q = L. 20.000 a titolo di E.d.r. confederale e altro importo a titolo di indennità di funzione. Restanti livelli = E.d.r. confederale.

E.d.r. confederale

È erogato ai sensi del Protocollo 31 luglio 1992 a tutti i lavoratori per 14 mensilità, a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Divisore per quota oraria

173.

Indennità territoriale di settore (operai) - Elemento economico territoriale

L'importo dell'indennità territoriale di settore e dell'elemento economico territoriale è fissato a livello provinciale dalla disciplina contrattuale integrativa.

A decorrere dal 1° luglio 2011 cessa di esistere l'elemento economico territoriale. Gli importi in atto dell'EET sono conglobati nell'indennità territoriale di settore.

Elemento variabile della retribuzione

A decorrere dal 1° luglio 2011 viene istituito l'elemento variabile della retribuzione. L'importo è fissato a livello provinciale. Non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal c.c.n.l., compreso il trattamento di fine rapporto.

Scatti di anzianità

Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda l'impiegato ha diritto a 5 scatti biennali nelle seguenti misure mensili in cifra fissa:

Fino al 30 giugno 1985

Categorie	Importo (lire)
1	24.874
2A	20.255
2B	18.620
3	17.412
4	15.919

Dal 1° luglio 1985

Livello	Importi (lire)	Importi (euro)
7	27.000	13,94
6	24.874	12,85
5	20.255	10,46
4	18.620	9,62
3	17.412	8,99
2-1	15.919	8,22

Dal 1° gennaio 2009

Livello	Importi (euro)
7	16,73
6	15,42
5	12,55
4	11,54
3	10,78
2	9,86

In caso di passaggio di livello, il lavoratore conserva in cifra l'importo degli scatti già maturati e ha successivamente diritto a maturare ulteriori aumenti periodici fino a raggiungere la cifra dei 5 scatti riferiti al livello di assegnazione. È in vigore un regime transitorio per gli impiegati in forza alla data del 12 gennaio 1981.

Indennità di cassa

All'impiegato, la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro, compete una indennità mensile pari all'8% di stipendio minimo e indennità di contingenza.

Cassa edile - Operai

Il pagamento dei riposi annui (fino al 30 settembre 2000), della 13ª mensilità e delle ferie è demandato alla Cassa edile, cui spetta altresì la liquidazione dell'anzianità professionale edile.

La Cassa edile è finanziata da un contributo a carico del datore di lavoro fissato contrattualmente nelle seguenti misure lorde, da applicarsi al salario di riferimento com-

posto da: minimo (ed eventuale superminimo), indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale).

Decorrenza	Contributo Cassa edile			
	Totale	Riposi annui	13 ^a	Ferie
Fino al 31 dicembre 1988	22,55%	4,05%	10,00%	8,50%
Dal 1° gennaio 1989	23,00%	4,50%	10,00%	8,50%
Dal 1° gennaio 1994	23,45%	4,95%	10,00%	8,50%
Dal 1° ottobre 2000	18,50%	(*)	10,00%	8,50%

(*) A decorrere dal 1° ottobre 2000 il trattamento economico relativo ai riposi annui non viene più assolto mediante accantonamento presso la Cassa edile, ma viene liquidato direttamente dall'azienda al lavoratore alla scadenza dei singoli periodi di paga.

Per l'anzianità professionale il contributo è variabile e definito a livello locale.

Il meccanismo di finanziamento e di erogazione della Cassa è così esemplificabile:

Retribuzione competente per le ore lavorate	100,00
Contributo lordo alla Cassa del 23,45% (riferito al periodo 1.1994-9.2000)	23,45
Retribuzione totale lorda virtuale	123,45
Contributi a carico lavoratore 9,19%	11,35
Imponibile IRPEF	112,10
Irpef netta	25,60
Netto virtuale a liquidarsi	86,50
Versamento netto alla Cassa 18% (riferito a un contributo lordo del 23,45%)	18,00
Netto a liquidarsi	68,50

Maggiorazione per riposi annui - Operai

A decorrere dal 1° ottobre 2000 - relativamente agli operai - il trattamento economico per le ore di permesso riconosciute dal c.c.n.l. a titolo di riposi annui - maggiorazione del 4,95% da calcolare sulla retribuzione (*) relativa alle ore di lavoro normale effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività - non è più assolto mediante accantonamento presso la Cassa edile, ma è corrisposto direttamente dall'azienda al lavoratore in ciascun periodo di paga.

In caso di mancata fruizione dei permessi il relativo trattamento economico è comunque assolto dal datore di lavoro mediante la corresponsione della predetta percentuale.

(*) Costituita a tali fini da minimo ed eventuale superminimo, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, premi di produzione o cottimi impropri, maggiorazione per i capi squadra e, per i cottimisti, utile effettivo di cottimo.

Importi forfettari - Una-tantum

Una tantum Luglio 2000

A copertura del periodo 1° gennaio-31 maggio 2000, ai

lavoratori in forza alla data del 1° giugno 2000 spetta un importo forfettario di L. 180.000 da corrispondere con la retribuzione del mese di luglio 2000.

Tale importo deve essere proporzionalmente ridotto in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo suindicato.

Per gli apprendisti l'importo in parola deve essere riproporzionato sulla base delle percentuali di retribuzione del livello di riferimento loro spettanti.

Una tantum Dicembre 2002

A copertura del periodo 1° gennaio-31 dicembre 2002, ai lavoratori con qualifica di impiegato è erogato nel mese di dicembre 2002 un importo forfettario una-tantum pari a:

Livello	Importo (euro)
7	349,90
6	314,91
5	262,42
4	244,93
3	227,43
2	204,69
1	174,95

Tale importo è frazionabile per dodicesimi in relazione all'anzianità di servizio maturata nel 2002.

Una tantum Novembre 2004 - Gennaio 2005

A copertura del periodo 1° maggio 2004-30 settembre 2004, ai lavoratori in forza al 1° ottobre 2004 spetta un importo forfettario una tantum di € 240, suddivisibili in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo suindicato. Tale importo è erogato alle seguenti scadenze:

- € 145 con la retribuzione di novembre 2004;
- € 95 con la retribuzione di gennaio 2005.

Per le imprese che hanno erogato l'I.v.c. l'importo dell'una-tantum è stabilito convenzionalmente in € 190 (€ 115 nel mese di novembre 2004, € 75 nel mese di gennaio 2005). Per gli apprendisti le quote di una tantum sono riproportionate al 70%.

RETRIBUZIONE DIFFERITA

Tredicesima mensilità - Impiegati

Una mensilità della retribuzione da liquidarsi agli impiegati non oltre il 20 dicembre di ciascun anno.

Per gli operai, la tredicesima mensilità è erogata dalla Cassa edile.

Premio annuo - Impiegati

Una mensilità della retribuzione da liquidarsi agli impiegati il 30 giugno di ciascun anno.

RETRIBUZIONE INDIRETTA

Lavoro straordinario

Le ore eccedenti l'orario normale di lavoro sono compensate con la quota oraria (1/173) della retribuzione mensile e con le seguenti percentuali di maggiorazione:

Tipologia	Maggiorazione
Lavoro supplementare e straordinario diurno	35%
Lavoro straordinario festivo	55%
Lavoro straordinario notturno	
impiegati	47%
operai	40%
Lavoro straordinario notturno festivo	70%

Lavoro supplementare (lavoratori part-time)

È consentito il ricorso al lavoro supplementare fino al raggiungimento dell'orario di 40 ore settimanali.

Le prestazioni di lavoro supplementare sono retribuite con la maggiorazione del 20% della quota oraria della retribuzione diretta, comprensiva dell'incidenza degli istituti indiretti e differiti, compresi gli accantonamenti alla Cassa edile e non incidente (per gli impiegati) sul t.f.r.

Lavoro festivo

Il lavoro prestato in domenica dà diritto al lavoratore di godere di un riposo compensativo in un altro giorno della settimana. Il lavoro prestato nelle giornate di domenica o di riposo compensativo e nelle festività nazionali e infrasettimanali è compensato con le seguenti maggiorazioni, da calcolarsi sulla quota oraria (1/173) della retribuzione mensile:

Tipologia	Maggiorazione
Lavoro festivo diurno	45%
Lavoro festivo notturno (non compreso in turni periodici)	50%
Lavoro domenicale con riposo compensativo (esclusi turnisti) - Operai	8%

Lavoro al sabato

Qualora l'azienda per esigenze operative distribuisca l'orario di lavoro su 6 giorni alla settimana, il lavoro prestato nella giornata del sabato dà diritto ad una maggiorazione dell'8% calcolata sulla quota oraria (1/173) della retribuzione mensile.

Lavoro notturno

È considerato lavoro notturno quello prestato dalle ore 22 alle 6 del mattino. Il lavoro notturno viene compensato con le seguenti maggiorazioni, da computarsi sulla quota oraria (1/173) della retribuzione mensile:

Tipologia	Maggiorazione
Lavoro notturno non compreso in turni avvicendati	
Impiegati	34%
Operai	
fino al 30.6.2008	25%
dal 1.7.2008	28%
Lavoro notturno compreso in turni avvicendati	
Impiegati	10%
Operai	
fino al 31.5.2000	8%
dal 1.6.2000	10%
al 1.7.2000	11%
dal 1.7.2008	14%
Lavori eseguibili solo di notte - Operai	
fino al 30.9.2004	15%
dal 1.10.2004	16%

Lavoro a turni

Il lavoro diurno prestato dagli operai in turni regolari avvicendati è compensato con una maggiorazione dell'8% calcolata sulla quota oraria (1/173) della retribuzione mensile.

Dal 1° ottobre 2004 tale maggiorazione è elevata al 9% e dal 1° luglio 2008 al 12%.

Ferie

Il periodo feriale retribuito è fissato in 4 settimane. Per gli impiegati che abbiano maturato 14 anni di anzianità di servizio entro il 31 dicembre 1994, la durata delle ferie annuali è 5 settimane.

Le ferie sono irrinunciabili.

In caso di mancato godimento per cause eccezionali l'impiegato ha diritto al compenso sostitutivo pari al trattamento economico che gli sarebbe spettato se avesse goduto del periodo di ferie.

Per gli operai il salario relativo al periodo feriale viene erogato dalla Cassa edile artigiana.

Festività

In caso di coincidenza di una delle festività nazionali ed infrasettimanali previste dal c.c.n.l. con la domenica, il lavoratore ha diritto ad una quota aggiuntiva pari ad 1/25 della retribuzione mensile di fatto per l'impiegato, e ad 8 ore della retribuzione mensile per l'operaio. Lo stesso trattamento compete per le 2 festività spostate in domenica (2/6 e 4/11).

Per effetto della legge n. 336/2000, a decorrere dal 2001 la giornata del 2 giugno (festa della Repubblica) è ripristinata come giorno festivo.

scritto dopo l'abrogazione della norma in argomento, ovvero nel corso dell'anno 2013, nel contesto di un processo di ristrutturazione avviato con accordo quadro stipulato in sede governativa, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di carattere abrogativo. Anche in tali ipotesi - sempre per il Ministero - l'accordo sindacale sulla base del quale verrà emanato il decreto ministeriale di autorizzazione all'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale assume un ruolo fondamentale.

Pertanto per il Ministero del lavoro va tenuto in conside-

razione il momento della stipulazione dell'accordo medesimo al fine di individuare il regime legale applicabile che, nella fattispecie prospettata, risulta essere quello della L. n. 92/2012, abrogativa dell'art. 1-bis, D.L. 249/2004, nonché modificativa della disciplina contenuta nella L. n. 223/1991: non è possibile ritenere che il semplice accordo quadro, nello specifico stipulato nel 2008, possa consentire la «ultrattività» della previgente disciplina.

Il punto più
alto del diritto,
il punto
fermo per i
professionisti

DIRITTO E PROCESSO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Privato e Pubblico

a cura di Giuseppe Santoro Passarelli

UTET[®]
GIURIDICA

Questo primo titolo della nuova collana **Omnia** analizza tutti gli istituti di **diritto del lavoro - nei settori privato e pubblico -**, il **processo del lavoro**, il **diritto sindacale**, la **sicurezza sul lavoro**, la **previdenza sociale e complementare**, contemplando i **profili civilistici sostanziali e processuali, amministrativi e tributari**.

Il volume esamina le significative e profonde modifiche normative che hanno interessato la disciplina del lavoro negli ultimi anni.

 **Wolters Kluwer**
Italia



Acquista
su www.shop.wki.it



Rivolgiti alle migliori
librerie professionali
della tua città



Contatta
un agente di zona
www.shop.wki.it/agenzie



Contattaci
02.82476.794
info.commerciali@wki.it

Brevi dall'Unione europea

Avv. Nicolina Tirino

Parlamento europeo

Responsabilità dello Stato di bandiera - Lavoro marittimo

Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 329 del 10 dicembre 2013 è stata pubblicata la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2013/54/UE del 20 novembre 2013 relativa ad alcune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione. L'intervento dell'Unione nel settore dei trasporti marittimi è finalizzato, tra l'altro, a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei marittimi, la protezione e la sicurezza in mare degli stessi, e a prevenire l'inquinamento causato da incidenti marittimi. L'Unione è consapevole che gran parte degli incidenti in mare siano causati da fattori umani, in particolare la stanchezza. La suddetta direttiva stabilisce norme intese ad assicurare che gli Stati membri adempiano efficacemente ai loro obblighi di Stati di bandiera per quanto riguarda l'attuazione delle parti pertinenti della CLM del 2006 (Convenzione sul lavoro marittimo). Gli Stati membri garantiscono che siano istituiti efficaci e idonei meccanismi di attuazione e di controllo, comprese le ispezioni, allo scopo di assicurare che condizioni di vita e di lavoro dei marittimi soddisfino le condizioni previste dalla CLM del 2006. La direttiva prevede che il personale autorizzato ad effettuare i controlli a bordo delle navi disponga della formazione, della competenza, della piena autorità giuridica e dell'indipendenza necessari per consentire di effettuare i propri compiti di verifica. Viene, altresì, stabilito che ciascuno Stato membro debba provvedere affinché le proprie disposizioni legislative o regolamentari prevedano idonee procedure di reclamo a bordo. Nel caso in cui uno Stato membro riceva un reclamo fondato la direttiva prevede che esso debba prendere tutte le misure idonee a rimediare alle carenze accertate.

Commissione europea

Agevolazioni fiscali

Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013 è stato pubblicato il regolamento UE n. 1047/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Per semplificare la normativa relativa alla regolamentazione degli aiuti di Stato, la Commissione ha introdotto una regola denominata «de minimis» (ossia regola del «valore minimo»). Tale norma stabilisce che, al di sotto di una determinata soglia quantitativa, gli aiuti possano essere erogati alle imprese senza che l'ente erogatore notifichi lo strumento alla Commissione europea (notifica altrimenti obbligatoria). Per l'ente emanatore applicare il «de minimis» significa non doversi farsi carico delle lunghe procedure di notifica, acquisendo maggior efficienza ed efficacia normativa e gestionale. L'importo massimo erogabile in regime di «de minimis» è stato elevato a 200.000 Euro. La soglia dei 200.000 euro deve essere calcolata obbligatoriamente in un periodo di tre esercizi finanziari, ovvero: quello in corso più i due precedenti. Il periodo degli esercizi finanziari, infatti, è tale per cui non contano i mesi dell'anno in vigore ma l'annualità finanziaria. Di conseguenza, qualsiasi sia il mese dell'anno in cui viene erogato l'aiuto, l'arco di tempo rilevante abbraccia la relativa annualità finanziaria e le due precedenti. Il regolamento n. 1047/2013 si applica agli aiuti concessi alle imprese in qualsiasi settore ad esclusione di quelli indicati all'art. 1. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con gli aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati, fissati, per le specifiche circostanze di

Corte europea

ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Unioni sindacali - Consultazione dei lavoratori

Con sentenza del 15 gennaio 2014, la Corte si è pronunciata, nella causa n. C-176/12. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 27 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea. Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia tra un'associazione di mediazione sociale ed un'associazione di categoria dei lavoratori avente ad oggetto la creazione, da parte dell'Unione sindacale localmente competente, di organismi di rappresentanza del personale in seno all'associazione di mediazione. La Corte, nella controversia in parola, ha sancito come l'art. 27 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, da solo o in combinato disposto con le norme della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002, deve essere interpretato nel senso che esso ove una norma nazionale di trasposizione di detta direttiva sia incompatibile con il diritto dell'Unione non può essere invocato in una controversia tra privati al fine di disapplicare tale norma nazionale.

Adempimenti dal 22 febbraio all'8 marzo 2014

N.B.: Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo è possibile lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al giorno lavorativo successivo.

25 febbraio

Denuncia e versamento contributi Enpaia

Soggetti obbligati

Aziende agricole.

Adempimento

Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli.

Modalità

Tramite M.Av. bancario:

— pagabile presso qualsiasi sportello della rete interbancaria. La procedura prevede l'elaborazione e la stampa del M.Av. direttamente dal proprio pc, dopo la conferma dei dati dell'autodenuncia;

— a mezzo internet Banking, digitando il numero del bollettino come indicato nella procedura informatica della propria banca (se il servizio non fosse disponibile, verificare con la propria agenzia la possibilità di attivazione).

Solo nel caso in cui fosse impossibile il versamento con il M.Av., si può utilizzare il Bonifico bancario, anche a mezzo internet Banking, esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio - Sede di Roma codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17, indicando la causale del bonifico, il numero di posizione aziendale seguito dall'esatta denominazione sociale e dal mese di competenza del versamento. Inoltre è richiesto l'invio della copia del bonifico con numero di CRO e l'inserimento dei dati nella parte relativa ai «riferimenti del versamento» della denuncia on line.

25 febbraio

Richiesta di autorizzazione all'Inps per Cig/Cigs

Soggetti obbligati

Aziende industriali.

Adempimento

Presentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Modalità

La richiesta va inoltrata telematicamente:

— all'Inps con mod. Igi15 per Cig ordinaria;

— al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con mod. Cigs/Solid-1 per Cig straordinaria.

In merito alla presentazione della CIGO è disponibile per le aziende, i consulenti e i professio-

28 febbraio

nisti un nuovo canale telematico, che si affianca a quello esistente, e che è basato sull'invio di file XML. Lo schema per la gestione via software delle domande XML di CIGO è a disposizione sul sito www.inps.it.

Per tutte le domande inoltrate e accettate dalla operazione di validazione, dopo essere state sottoposte a protocollazione, viene generato un «Attestato di consegna» che ha valore equivalente a quello di una ricevuta. L'Attestato di Consegna certifica che le domande in esso elencate sono state prese in carico dall'Istituto e per ognuna di esse viene riportato il numero del protocollo informatico assegnato.

Consegna ai lavoratori dipendenti, pensionati e percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente delle certificazioni uniche (CUD)

Soggetti obbligati

Sono obbligati:

- società di capitali;
- enti commerciali di diritto pubblico o privato;
- enti non commerciali di diritto pubblico o privato;
- associazioni non riconosciute;
- consorzi;
- società non residenti;
- società di persone;
- associazioni per l'esercizio di arti e professioni;
- società di armamento;
- società di fatto;
- persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole;
- condomini;

che hanno corrisposto compensi e somme per prestazioni di lavoro dipendente e assimilati nel corso dell'anno precedente.

La certificazione CUD deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all'INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti di imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467 (modello 01/M) ovvero alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.

Adempimento

I datori di lavoro che hanno corrisposto compensi e somme per prestazioni di lavoro dipendente e assimilati nel corso del 2013 devono consegnare la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilato, unitamente alle istruzioni per la compilazione della stessa ed al modulo per l'opzione dell'otto e del cinque per mille.

Modalità

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. È facoltà del sostituto d'imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti.

28 febbraio

Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)

Soggetti obbligati

Datori di lavoro già tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS. Sono, quindi, obbligati ad adempiere i datori di lavoro tenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed assistenziali INPS, del modello 770 Semplificato, nonché i committenti e gli associanti in partecipazione per i lavoratori iscritti alla Gestione separata. La denuncia UNIEMENS Individuale deve essere presentata anche per i lavoratori per i quali sono dovute solo le contribuzioni minori (es. i lavoratori iscritti all'ENPALS; i giornalisti iscritti all'INPGI; gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle cooperative disciplinate dalla L. n. 240/1984, per i quali i contributi C.i.g., C.i.g.s., mobilità e ANF venivano versati con il sistema DM), nonché dai soggetti che non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia).

Adempimento

Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

Modalità

Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza è quello cui si riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui è stato erogato il compenso (criterio di cassa).

28 febbraio

Consegna da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni per le ritenute d'acconto operate

Soggetti obbligati

Sono obbligati:

- società di capitali;
- enti commerciali di diritto pubblico o privato;
- enti non commerciali di diritto pubblico o privato;
- associazioni non riconosciute;
- consorzi;
- società non residenti;
- società di persone;
- associazioni per l'esercizio di arti e professioni;
- società di armamento;
- società di fatto;
- persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- condomini;

che hanno corrisposto compensi e somme per prestazioni di lavoro autonomo e provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari nel corso dell'anno precedente.

Adempimento

I sostituti d'imposta che hanno corrisposto compensi e somme per prestazioni di lavoro autonomo e provvigioni nel corso dell'anno precedente devono consegnare la certificazione in forma libera ai soggetti cui sono stati corrisposti i compensi.

Modalità

Il certificato può essere redatto in forma libera purché contenga obbligatoriamente:

- i dati relativi al sostituto d'imposta (nome e cognome o denominazione, eventuale data di nascita, domicilio fiscale e codice fiscale);
- la causale;
- l'ammontare lordo delle somme corrisposte;
- l'ammontare della ritenuta effettuata;
- la sottoscrizione del sostituto d'imposta.

Il certificato va consegnato ai soggetti cui si sono corrisposti compensi per prestazioni di lavoro autonomo e provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

28 febbraio

Versamento contributi Fasi

Soggetti obbligati

Aziende industriali.

Adempimento

Versamento trimestrale dei contributi per i dirigenti in servizio.

Modalità

Le sole modalità di versamento previste sono:

- il bollettino bancario denominato «bollettino freccia»;
- l'addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD B2B).

28 febbraio

Inps ex Enpals - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)

Soggetti obbligati

Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.

Adempimento

Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

Modalità

Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza è quello cui si riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui è stato erogato il compenso (criterio di cassa).

Pelli e cuoio - Aziende industriali

Ipotesi di accordo - 4 febbraio 2014

Rinnovo del c.c.n.l. - Parte economica

- *Decorrenza e durata:* 1° aprile 2013 - 31 marzo 2016
- *Parti stipulanti:* Aimpes con Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil
- *Campo di applicazione:* lavoratori delle industrie manifatturiere delle pelli, del cuoio e succedanei

Cedolino

Novità incidenti sul calcolo del cedolino:

- Minimi tabellari (gennaio 2014, gennaio 2015 e luglio 2015)
- Una tantum (febbraio 2014 e giugno 2014)
- E.g.r. (maggio 2014, febbraio 2015 e febbraio 2016)

Retribuzioni dal 1° gennaio 2014

Livelli	Minimo	Indennità di funzione	Totale
6Q	1.888,87	51,65	1.940,52
6	1.888,87	—	1.888,87
5	1.707,96	—	1.707,96
4S	1.600,41	—	1.600,41
4	1.564,67	—	1.564,67
3	1.498,70	—	1.498,70
2	1.423,64	—	1.423,64
1	1.145,11	—	1.145,11

➤ Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Pelli e cuoio - Aziende industriali» in *Tuttolavoro* - modulo *Disciplina contrattuale*.

Sintesi dell'accordo

Premessa

Nell'ambito del rinnovo del c.c.n.l. 24 giugno 2010, in via di definizione, in data 4 febbraio 2014 le Parti hanno diffuso la parte economica.

Una tantum

Ai lavoratori in forza al 14 gennaio 2014 spetta un importo forfettario una tantum pari a € 300,00, da erogare come segue:

- € 150,00 con la retribuzione di febbraio 2014;
- € 150,00 con la retribuzione di giugno 2014.

L'una tantum è commisurata all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1° aprile 2013-31 dicembre 2013, ridotta proporzionalmente nei casi di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, C.i.g. a zero ore e assunzione nel periodo 1° aprile-31 dicembre 2013.

L'una tantum non è utile ai fini del computo degli istituti legali e contrattuali, compreso il t.f.r., ed è comprensiva dei riflessi diretti, indiretti e differiti di tutti gli istituti legali e contrattuali.

Per i lavoratori con contratto part-time, l'importo viene proporzionato all'orario concordato.

Minimi tabellari

Per effetto degli aumenti fissati con decorrenza 1° gennaio 2014, 1° gennaio 2015 e 1° luglio 2015, i valori dell'elemento retributivo nazionale conglobato (ERNC) risultano i seguenti:

Livelli	Importi mensili		
	Dal 1.1.2014	Dal 1.1.2015	Dal 1.7.2015
6Q	1.888,87	1.964,90	1.992,78
6	1.888,87	1.964,90	1.992,78
5	1.707,96	1.777,00	1.802,32
4S	1.600,41	1.665,34	1.689,15
4	1.564,67	1.627,96	1.651,17
3	1.498,70	1.558,70	1.580,70
2	1.423,64	1.480,36	1.501,15
1	1.145,11	1.179,22	1.191,73

Elemento di garanzia retributiva

A favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione aziendale o territoriale, che non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi, oltre a quanto spettante dal c.c.n.l., viene erogato un elemento di garanzia retributiva pari ad € 200 uguale per tutti.

L'elemento è altresì riconosciuto nel caso in cui aziende o Associazioni datoriali non abbiano effettuato alla scadenza degli accordi gli incontri di verifica sulle condizioni di rinnovo degli accordi medesimi e/o non abbiano trovato soluzioni.

Tale importo è erogato con la retribuzione dei mesi di maggio 2014, febbraio 2015 e febbraio 2016 ai lavoratori aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell'ultimo quadriennio, con assorbimento fino a concorrenza di quanto individualmente erogato.

L'E.g.r. - comprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, incluso il t.f.r. - viene corrisposto per intero ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente l'erogazione e ridotto proporzionalmente per dodicesimi in caso di minor servizio nel periodo di riferimento (considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni) e riproporzionato in caso di rapporti a tempo parziale.

Le aziende in crisi nell'anno di erogazione o nell'anno precedente, che abbiano fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o a procedure concorsuali fallimentari, possono sospendere, ridurre o differire la corresponsione dell'E.g.r.

Collaboratori familiari - Lavoro domestico

Verbale di accordo - 6 febbraio 2014

Nuovi minimi dal 1° gennaio 2014

- *Parti stipulanti:* Fidaldo, Domina con Federcolf, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs-Uil
- *Campo di applicazione:* prestatori di lavoro domestico

➤ **Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Collaboratori familiari - Lavoro domestico» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.**

Sintesi dell'accordo

Minimi
tabellari

Dal 1° gennaio 2014 gli importi dei minimi tabellari sono i seguenti:

Categoria	Conviventi	Conviventi (fino a 30 ore settimanali)	Non conviventi (valori orari)	Assistenza notturna	Presenza notturna
DS	1.173,83	—	7,93	1.349,92	—
D	1.117,93	—	7,60	—	—
CS	950,25	—	6,58	1.092,78	—
C	894,36	648,39	6,26	—	—
BS	838,45	586,91	5,93	964,22	—
B	782,55	558,97	5,59	—	—
AS	726,66	—	5,27	—	—
A	614,86	—	4,47	—	—
Liv. unico	—	—	—	—	645,61

Assistenza
a persone
non autosufficienti
in sostituzione
dei titolari

Ai lavoratori addetti all'assistenza di persone non autosufficienti, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari spettano i seguenti valori orari:

- € 8,61 per il livello DS;
- € 7,14 per il livello CS.

Indennità
di funzione

Dal 1° gennaio 2014 l'importo dell'indennità di funzione spettante ai lavoratori conviventi di livello DS e D è elevato ad € 165,31.

Indennità vitto
e alloggio

Dal 1° gennaio 2014 il valore dell'indennità sostitutiva di vitto e alloggio è fissato in € 5,39 giornalieri di cui:

- € 1,88 per ciascun pasto;
- € 1,63 per il pernottamento.

Dirigenti - Piccola e media industria

Accordo - 31 gennaio 2014

Rinnovo del c.c.n.l.

- *Decorrenza e durata:* 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2016
- *Parti stipulanti:* Confapi con Federmanager
- *Campo di applicazione:* dirigenti delle piccole e medie aziende industriali

➤ Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Dirigenti - Piccola e media industria» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.

Sintesi dell'accordo

Minimo tabellare

Le Parti si riservano di determinare l'aumento del minimo contrattuale dei dirigenti e dei quadri superiori entro il 30 novembre 2014: l'aumento decorrerà dal 1° gennaio 2015.

Dirigenti con meno di 43 anni

Il minimo contrattuale per i dirigenti fino a 43 anni, neo assunti o promossi tali nel corso della vigenza del c.c.n.l., è pari, per un periodo di 3 anni dall'assunzione o promozione, ad € 4.300,00 (con applicazione automatica, al termine del triennio, del minimo vigente per la generalità dei dirigenti).

Aumenti periodici di anzianità - Contrattazione per obiettivi

In assenza di patti sulla corresponsione di importi aggiuntivi di retribuzione collegati ad obiettivi aziendali, al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con qualifica di dirigente e con effetto dal 1° giorno del mese successivo al biennio stesso, al dirigente spetta un aumento retributivo mensile, per un massimo di 10 (*), pari ad € 200,00 mensili a partire dal compimento del biennio di anzianità successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012. Tale indennità sostitutiva è elevata ad € 300,00 mensili a partire dal compimento del biennio di anzianità successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

(*) Gli scatti già maturati concorrono al raggiungimento del limite massimo.

Assistenza integrativa - Formazione professionale

Dal 1° gennaio 2014, il contributo annuo che l'azienda deve versare alla Fondazione IDI per il finanziamento di programmi di formazione ed aggiornamento professionale viene elevato ad € 300 per ciascun dirigente in forza (€ 150 a carico azienda ed € 150 a carico dirigente).

Edilizia - Piccola e media industria - Confimi

Verbale di accordo - 28 ottobre 2013

Rinnovo del c.c.n.l. - Retribuzione apprendisti

- *Decorrenza e durata:* 1° novembre 2013 - 31 dicembre 2015
- *Parti stipulanti:* Aniem e Anier (aderenti a Confimi) con Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
- *Campo di applicazione:* piccole e medie industrie edili ed affini

➤ Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Edilizia - Piccola e media industria» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.

Sintesi dell'accordo

Premessa

Le Parti stipulanti hanno fornito il trattamento economico dell'apprendistato professionaliz-

Apprendistato -
Retribuzione

zante, che con l'accordo di rinnovo 28 ottobre 2013 si erano riservate di elaborare (v. **Pratica Lavoro** n. 44/2013, pag. 1882).

Il trattamento economico è pari alle seguenti percentuali della retribuzione del livello finale:

Livelli	1° sem.	2° sem.	3° sem.	4° sem.	5° sem.	6° sem.	7° sem.	8° sem.
2	80%	85%	90%	90%	–	–	–	–
3	80%	80%	85%	85%	90%	–	–	–
dal 4 al 7	80%	80%	85%	85%	90%	90%	–	–
Lav. artistiche	85%	85%	90%	90%	90%	95%	95%	95%

Legno e lapidei - Aziende artigiane

Accordo - 11 febbraio 2014

Disciplina interconfederale dell'apprendistato professionalizzante

➤ *Parti stipulanti:* Cna-Produzione, Cna-Costruzioni, Confartigianato-Legno e Arredo, Confartigianato Marmisti, Casartigiani, Clai con Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil

➤ *Campo di applicazione:* dipendenti dalle imprese artigiane del legno, arredamento, mobili, escavazione e lavorazione dei materiali lapidei

➤ **Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Legno e lapidei - Aziende artigiane» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.**

Sintesi dell'accordo

Proroga

In data 17 dicembre 2012 le Parti avevano prorogato gli effetti della disciplina transitoria dell'apprendistato introdotta dall'Accordo interconfederale 3 maggio 2012 per il comparto artigiano fino al 30 aprile 2013 per le imprese artigiane del legno, arredamento, mobili, escavazione e lavorazione dei materiali lapidei (v. **Pratica Lavoro** n. 3/2013, pag. 127). Con l'accordo 11 febbraio 2014, detti effetti sono ulteriormente prorogati fino al 31 marzo 2014.

Inoltre per espressa previsione delle Parti, a decorrere dal 1° marzo 2014, la disciplina prevista dall'accordo in oggetto potrà essere applicata anche ai rapporti di apprendistato instaurati successivamente al 30 aprile 2013. Sono fatti salvi trattamenti di miglior favore fino a concorrenza.

Gas-acqua

Comunicato - 12 febbraio 2014

Rinnovo del c.c.n.l. - Ratifica

➤ *Parti stipulanti:* Anfida, Anigas, Assogas, Confindustria Energia, Federestrattiva, Federutility con Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil

➤ *Campo di applicazione:* dipendenti dalle aziende del settore gas-acqua

➤ **Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Gas-acqua» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.**

Sintesi dell'accordo

Ratifica dell'accordo

In data 12 febbraio 2014 è stata positivamente sciolta la riserva relativa al rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende del settore gas-acqua, a seguito della consultazione delle Organizzazioni sindacali che hanno approvato l'ipotesi di accordo raggiunta il 14 gennaio 2014 (v. Pratica Lavoro n. 5/2014, pag. 257).



La tua
carta vincente
per il futuro

www.formazione.ipsoa.it

I MASTER PART-TIME PER IL PROFESSIONISTA E IL MANAGER D'AZIENDA

FISCO

- ◆ **Scuola per il praticante dottore commercialista ed esperto contabile**
Palermo, dal 7 marzo al 29 maggio 2014
- ◆ **IVA**
Verona, dal 7 marzo al 16 aprile 2014
- ◆ **Nuove strategie di difesa del contribuente nel procedimento e nel processo**
Padova, dal 21 marzo al 15 aprile 2014
- ◆ **Fiscalità internazionale**
Torino, dal 21 marzo al 11 aprile 2014
Parma, dal 9 aprile al 13 maggio 2014
- ◆ **La difesa del contribuente nel procedimento e nel processo**
Firenze, dal 21 marzo al 17 maggio 2014
- ◆ **Dall'accertamento al processo tributario**
Milano, dal 28 marzo al 7 giugno 2014
- ◆ **Transfer Pricing - modulo specialistico**
Milano, dal 9 al 30 maggio 2014

LAVORO

- ◆ **Tutto Lavoro**
Torino, dal 19 marzo al 21 maggio 2014
Reggio Emilia, dal 20 marzo al 22 maggio 2014
Milano, dal 28 marzo al 23 maggio 2014
- ◆ **Gestione dei rapporti di lavoro nella crisi aziendale**
Roma, dal 21 marzo al 9 maggio 2014
Bologna, dal 28 marzo al 23 maggio 2014
Treviso, dal 16 maggio al 20 giugno 2014

DIRITTO

- ◆ **Fallimento e procedure concorsuali**
Rovigo, dal 14 febbraio al 1 marzo 2014
Milano, dal 14 al 29 marzo 2014
Roma, dal 21 marzo al 5 aprile 2014
Verona, dal 28 marzo al 12 aprile 2014
- ◆ **Procedure concorsuali**
Vicenza, dal 21 febbraio al 15 marzo 2014
Parma, dal 7 al 22 marzo 2014
- ◆ **Domestic and International banking law**
Milano, dal 4 aprile al 12 luglio 2014

GESTIONE D'IMPRESA

- ◆ **Controllo di gestione, finanza e Business plan su excel**
Marina di Massa, dal 28 febbraio al 29 marzo 2014
Milano, dal 14 maggio al 3 luglio 2014

E PER I NEO LAUREATI

- ◆ **Master Tributario - formula full time 100% stage garantito ai partecipanti**
Milano, dal 13 ottobre 2014 al 26 giugno 2015



IPSOA Scuola di formazione
Gruppo Wolters Kluwer

Scuola di
Formazione

When you have to be right

Risarcimento del danno biologico da mobbing e danno alla professionalità

Avv. Almerindo Proietti Semproni

Cassazione, sez. lav., 8 gennaio 2014, n. 172

MASSIMA

Il riconoscimento del danno biologico non comporta automaticamente il riconoscimento del danno alla professionalità, trattandosi di due voci di danno che hanno presupposti completamente diversi, essendo una relativa al fisico del lavoratore, mentre la seconda alla sua professionalità e cioè all'aspetto della sua prestazione e capacità lavorativa.

COMMENTO

Il riconoscimento del danno biologico non comporta automaticamente il riconoscimento del danno alla professionalità, trattandosi di due voci di danno che hanno presupposti completamente diversi, essendo una relativa al fisico del lavoratore, mentre la seconda alla sua professionalità e cioè all'aspetto della sua prestazione e capacità lavorativa.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la **sentenza dell'8 gennaio 2014, n. 172**, formulando un chiaro distinguo tra voci di danno e relative prove, peraltro in linea con la giurisprudenza di legittimità formatasi sull'argomento dopo le indicazioni fornite dalle Sezioni Unite con le note sentenze nn. 6572/2006 e 4063/2010.

La Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava il Comune di Roma al risarcimento del danno da mobbing in favore di una dipendente nella misura di euro 16.000,00 in luogo di quella di euro 30.000,00 riconosciuta dal Tribunale.

La Corte territoriale motivava tale pronuncia ritenendo provato il danno subito dalla lavoratrice a causa della condotta mobbizzante posta in essere dal Comune di Roma concretizzatasi in provvedimenti disciplinari e trasferimenti dichiarati illegittimi: tale danno era stato quantificato sulla base della consulenza tecnica d'ufficio che aveva riconosciuto il danno alla salute della dipendente.

Tuttavia la Corte romana escludeva il danno alla professionalità ritenendolo non provato nemmeno presuntivamente, avendo la dipendente comunque svolto mansioni di tipo amministrativo in relazione alle quali

il periodo di forzata inattività, dovuto al comportamento illegittimo del Comune di Roma, non aveva prodotto conseguenze in termini di perdita di opportunità lavorative o obsolescenza, circostanze queste nemmeno dedotte dalla dipendente.

La lavoratrice proponeva ricorso per cassazione rilevando la contraddizione contenuta nella sentenza impugnata, ovvero che da un lato è stata accertata la sussistenza del danno patito a seguito dell'illegittima condotta posta in essere dal Comune di Roma nei suoi confronti, mentre, dall'altro, è stata poi esclusa l'esistenza del danno alla professionalità adducendo la mancanza di allegazione delle circostanze che lo avrebbero determinato, circostanze invece da ritenere sussistenti ai fini del danno riconosciuto.

La ricorrente lamentava pure, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di onere della prova, che il danno alla professionalità doveva essere ritenuto almeno presunto, stante l'acclarato comportamento mobbizzante del Comune di Roma, caratterizzato da discriminazione e da persecuzione psicologica, che necessariamente aveva determinato la mortificazione morale ed emarginazione professionale della dipendente.

La Corte respinge il ricorso per infondatezza dei motivi. Secondo la Cassazione, non sussiste alcuna logica contraddittorietà nel riconoscimento del danno biologico e nel rigetto della domanda relativa al danno alla professionalità.

È di palmare evidenza che le due voci di danno hanno presupposti completamente diversi, essendo una relativa

al fisico del lavoratore, mentre la seconda alla sua professionalità e cioè all'aspetto della sua prestazione e capacità lavorativa.

Quindi, prosegue la Corte, è da considerarsi del tutto coerente una pronuncia, come quella impugnata, che riconosca un tipo danno e ne disconosca un altro. D'altra parte il danno alla professionalità non può essere considerato in «re ipsa» nel semplice demansionamento, essendo invece onere del dipendente provare tale danno dimostrando, ad esempio, un ostacolo alla progressione di carriera.

Sul punto, ricorda la Corte, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che in caso di accertato demansionamento professionale la liquidazione del danno alla professionalità del lavoratore non può prescindere dalla prova del danno (Cass. 30 settembre 2009, n. 20980). Viceversa, nel caso in esame la ricorrente non ha nemmeno dedotto circostanze che inducessero ad affermare l'esistenza del tipo di danno richiesto, affermando, invece, un'inammissibile danno alla professionalità in «re ipsa».

La Cassazione respinge anche il secondo motivo del ricorso osservando che non si può ricavare dalle circostanze di fatto dedotte e acclamate e nemmeno contestate dal Comune di Roma (quali l'applicazione di sanzioni e la disposizione di trasferimenti dichiarati illegittimi) il particolare tipo di danno alla professionalità, il quale, come sopra rilevato, richiede una specifica allegazione e prova.

La sentenza di cui si dà notizia si segnala per aver ribadito, nell'ambito dell'ampia categoria dei danni non patrimoniali derivanti da demansionamento e mobbing, la distinzione tra quello biologico-morale e quello alla professionalità, confermando comunque i noti principi per cui ogni singola «voce» di danno necessita di una specifica allegazione probatoria, precisando ulteriormente che alcune circostanze di fatto, valide per provare un danno, non necessariamente o automaticamente possono essere utilizzate per provare un altro tipo di danno. Tale orientamento della Corte si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità che ha tratto spunto dalle note pronunce delle Sezioni Unite n. 6572/2006 e n. 4063/2010 e, da ultimo, anche con la sentenza del 15 novembre 2013, n. 25729.

Questa decisione, in sostanza, non si discosta da quella in commento, anche se, nella fattispecie dalla stessa esaminata, i giudici riconoscono sia il risarcimento del danno biologico che quello alla professionalità, tuttavia sempre sul presupposto che quest'ultimo tipo di danno abbia ricevuto adeguata prova, quantomeno

in via presuntiva, esclusa quindi la risarcibilità «in re ipsa».

Il caso riguardava il demansionamento di un dipendente di una società di gestione di una nota catena di supermercati che era stato trasferito ad altra sede e che pur mantenendo lo stesso livello retributivo gli erano state sottratte le funzioni ispettive ed assegnate quelle meramente esecutive di addetto alla vendita.

La Cassazione, a conferma della decisione di appello che aveva riconosciuto, con liquidazione equitativa, al lavoratore il risarcimento del danno biologico e alla professionalità (quest'ultimo nella misura pari al 50% delle retribuzioni del livello di appartenenza fino a quando il lavoratore non fosse stato adibito a mansioni corrispondenti alla suddetta qualifica), afferma l'ammissibilità della prova per presunzioni: «in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precìpuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove».

In particolare, per quanto riguarda il danno alla professionalità, la Suprema Corte ritiene pienamente valido l'accertamento svolto nel merito dal giudice di primo grado, il quale aveva verificato la lesione derivante dalla dequalificazione «sia per l'impovertimento della capacità professionale già acquisita (perdita di contatti con i fornitori e con i vari punti vendita e della capacità di controllo delle strategie di vendita), sia dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, sia per la perdita di ulteriori possibilità di guadagno conseguenti a una diversa possibilità di offerta delle proprie capacità nel mercato del lavoro». Tale danno alla professionalità, pertanto, «appariva consequenziale, proprio perché la situazione protrattasi nel tempo aveva conclamato il

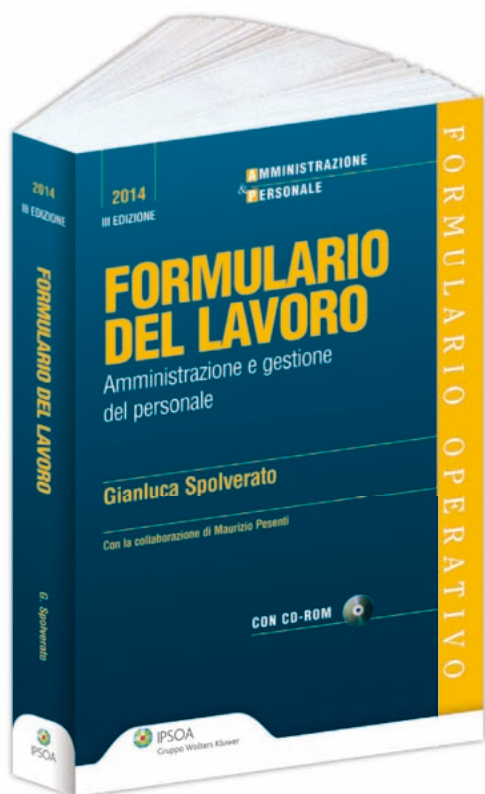
danno che dal trasferimento a mansioni nettamente inferiori era derivato al lavoratore, comportando tale situazione la lesione del diritto fondamentale alla libera

esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, con conseguenze sia professionali, che di relazione».



IPSOA

Gruppo Wolters Kluwer



di **Gianluca Spolverato**

pagg. 747 - € 72,00

Codice: 00139511

FORMULARIO DEL LAVORO

Amministrazione e gestione del personale

Il volume **fornisce** tutte le **soluzioni** degli **aspetti contrattuali** prevalenti della professione (i contratti di lavoro, le collaborazioni, l'agenzia, l'appalto, il contratto a termine, le conciliazioni, il personale direttivo, le trasferte e i trasferimenti, i benefit, la gestione del personale, i premi, i licenziamenti, le procedure disciplinari) che **costituiscono** la quasi totalità delle **problematiche** che si riscontrano nell'**amministrazione del personale**.

Suddivisa in argomenti tematici, ogni **formula** viene proposta e **analizzata** sotto **quattro aspetti** principali: i **punti di attenzione**, la **gestione in sintesi**, le **clausole**, le **formule**.

Allegato al libro viene proposto un **Cd-Rom** contenente le formule, che possono essere ricercate sia attraverso un indice degli argomenti, sia digitando un codice riportato a fianco della formula nel sommario del volume. Una volta individuata, la formula potrà essere personalizzata, stampata ed archiviata per futuri utilizzi.



Acquista
su www.shop.wki.it



Rivolgiti alle migliori
librerie della tua città



Contatta
un agente di zona
www.shop.wki.it/agenzie



Contattaci
02.82476.794
info.commerciali@wki.it

LA SOLUZIONE IN MOBILITÀ PER CONSULENTI
DEL LAVORO, COMMERCIALISTI E HR MANAGER



Vuoi avere le risposte alle tue ricerche anche su smartphone?

Scegli TuttoLavoro Mobile la soluzione
per essere sempre al passo con il tuo lavoro.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE INDISPENSABILE PER LA TUA PROFESSIONE

CCNL, Normativa, Giurisprudenza

E PER DARE PIÙ VALORE ALLA TUA ATTIVITÀ

- ✓ Note redazionali
- ✓ Sintesi contrattuali

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ:

> www.shopwki.it/tlmobile > www.shopwki.it/agenzie > 02 824761



Wolters Kluwer
Italia